Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 giugno 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 maggio 1977, n. **247**.

Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, dopo l'articolo 42, il seguente:

« Art. 42-*bis* - (*Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata*). — Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 38, quinto comma, e dall'articolo 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata a norma dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli uffici delle imposte si avvalgono, di norma, della procedura di cui ai commi successivi, ad eccezione dei rimborsi riferibili a redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte provvedono mediante la formazione di elenchi, per ciascun comune del distretto e per ciascun periodo d'imposta, sottoscritti dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce. Gli elenchi di rimborso contengono i nomi degli aventi diritto per ordine alfabetico e, per ciascuno di essi, il numero di codice fiscale, le generalità, il domicilio fiscale, l'ammontare dell'importo da rimborsare nonchè quello degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.

Sulla base degli elenchi di rimborso inviati dagli uffici delle imposte, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro per le finanze, emette con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione d'ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia i cui numeri identificativi sono riportati nell'elenco di cui al comma precedente in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La relativa quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi riportati negli elenchi.

I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dell'articolo 51, lettera *i*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000.

Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette e dalla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato che emette i vaglia, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Art. 2.

L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio delle imposte procede mediante iscrizione in ruolo speciale, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui fu eseguito il rimborso o, se più ampio, non oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti, dandone comunicazione al contribuente.

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'articolo 20. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto.

L'intendente di finanza dà comunicazione all'ufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto il seguente:

« Art. 44-*bis* - (*Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata*). — Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all'articolo 42-*bis*, l'interesse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, includendo nel computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso.

Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'articolo 42-*bis*, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso articolo 42-*bis*. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta.

Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.

La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi è redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'articolo 42-*bis*, terzo comma.

Gli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta e quelli corrispondenti per il pagamento degli interessi sono estinguibili a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui gli ordinativi stessi sono stati emessi ».

Art. 4.

Per tutti gli adempimenti connessi con i rimborsi previsti dagli articoli 42-*bis* e 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, viene istituita in Roma una seconda sezione di tesoreria provinciale dello Stato così denominata: « Banca d'Italia — Servizio di tesoreria provinciale dello Stato — Sezione di Roma Tuscolano ».

L'attività della predetta sezione, d'intesa tra l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale ed il Ministero del tesoro, può essere estesa anche ad altre operazioni di tesoreria dello Stato.

La sottoscrizione dell'Istituto sui vaglia cambiari della Banca d'Italia, prevista al n. 5 dell'articolo 88 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, può essere apposta in modo automatico.

Art. 5.

All'emissione dei vaglia cambiari di cui agli articoli 42-*bis* e 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, la Banca d'Italia — Sezione di tesoreria di cui al precedente articolo provvede entro sei mesi dalla data da cui gli ordinativi sono estinguibili. Gli ordinativi emessi e per i quali non sia possibile l'estinzione totale entro la chiusura dell'esercizio finanziario devono essere trasportati al nuovo esercizio per l'intero importo, rimanendone esclusa l'estinzione parziale.

I vaglia cambiari restituiti alla predetta sezione di tesoreria provinciale a causa di mancato recapito o per qualsiasi altra ragione vengono estinti dalla sezione medesima e il relativo controvalore viene versato all'entrata del bilancio dello Stato.

Con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia vengono disciplinati i rapporti relativi all'accertamento dell'effettivo pagamento dei vaglia cambiari emessi ai sensi della presente legge.

Art. 6.

La ragioneria centrale del Ministero delle finanze, prima di trasmettere gli ordinativi diretti collettivi di cui agli articoli 42-*bis* e 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, alla Direzione generale del tesoro per gli adempimenti di competenza, verifica la esatta imputazione della spesa, l'esistenza della disponibilità di stanziamento nonchè la corrispondenza fra gli importi complessivi indicati negli elenchi, rispettivamente per rimborso d'imposta e per interessi, e l'importo del relativo ordinativo.

Art. 7.

Tutti gli atti relativi ai rimborsi disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti.

Art. 8.

Le spese per i rimborsi e quelle per la corresponsione degli interessi effettuate a norma degli articoli 42-*bis* e 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, fanno carico rispettivamente ai capitoli 4769 e 4752 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Fino a quando non saranno determinate le norme relative al coordinamento della disciplina delle entrate tributarie della regione Sicilia a' termini dell'articolo 12, punto 4), della legge 9 ottobre 1971, n. 825, i rimborsi, con i relativi interessi, da eseguire dalla predetta regione, a fronte dei tributi affluiti direttamente alle casse regionali, in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, sono effettuati a cura dello Stato; il loro ammontare, posto a carico della regione medesima, è trattenuto annualmente dallo Stato in sede di erogazione alla regione Sicilia del contributo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello statuto regionale.

Art. 9.

I rimborsi d'imposta e il pagamento dei relativi interessi previsti dagli articoli 42-*bis* e 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, sono effettuati, in relazione alle dichiarazioni dei redditi presentate per l'anno 1974, con ordinativi diretti collettivi integrati da elenchi formati in base ai dati contabili contenuti sui supporti magnetici, in possesso del centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, risultanti dalle procedure automatizzate di liquidazione delle dichiarazioni predette.

Gli ordinativi emessi nel corso dell'anno 1977 sono estinguibili entro tre mesi dal loro ricevimento da parte della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ferma restando la disposizione di cui alla seconda parte del primo comma dell'articolo 5 della presente legge. Gli interessi sono calcolati fino al 31 dicembre 1976 e al 30 giugno 1977 rispettivamente per gli ordinativi di rimborso emessi nel primo semestre e per quelli emessi nel secondo semestre.

Art. 10.

All'onere relativo al pagamento delle spese postali per la spedizione dei vaglia cambiari di cui all'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, valutato in lire 1.500 milioni annue, si provvede, per l'anno finanziario 1977, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1977, n. **248.**

Modificazione alla circoscrizione territoriale fra le diocesi di Pistoia e Prato.

N. 248. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i vescovi 7 ottobre 1975, per la parte relativa alla modifica della circoscrizione territoriale fra le diocesi di Pistoia e Prato, in base al quale le parrocchie di Cantagallo, Cavarzano, Fossato, Gricigliana, Luicciana, Mercatale, Migliana, Montepiano, S. Quirico di Vernio, S. Ippolito, Sasseta e Usella, site nei comuni di Cantagallo e Vernio in provincia di Firenze, vengono passate dalla giurisdizione della diocesi di Pistoia a quella di Prato (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1977
Registro n. 12 Interno, foglio n. 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1977, n. **249.**

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, in Gianico.

N. 249. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, in Gianico (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1977
Registro n. 12 Interno, foglio n. 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1977, n. **250.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto S. Agostino, in Aversa, della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

N. 250. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'istituto S. Agostino, in Aversa (Caserta) della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1977
Registro n. 12 Interno, foglio n. 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1977, n. 251.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Nicola da Bari, in Rondanina, e di S. Giacomo apostolo e di S. Lorenzo martire, in Propata.

N. 251. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tortona 5 novembre 1974, integrato con dichiarazione 23 novembre stesso anno, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Nicola da Bari, in Rondanina (Genova), e di S. Giacomo apostolo, in frazione Bavastrelli del comune di Propata (Genova), con quella di S. Lorenzo martire, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1977
Registro n. 12 Interno, foglio n. 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1977, n. 252.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 927, concernente autorizzazione all'Associazione nazionale granatieri di Sardegna, in Roma, ad accettare un legato.

N. 252. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, nel dispositivo del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 927, concernente autorizzazione all'Associazione nazionale granatieri di Sardegna, in Roma, ad accettare un legato, il numero 70504, relativo alla partita catastale degli appartamenti oggetto del legato che la sig.ra Clotilde Mazzitelli ha disposto con testamento olografo a rogito notar Albertazzi di Roma 18 novembre 1963, n. 37797 di repertorio, deve intendersi rettificato in 75504.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1977
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 11

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1977.

Ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Veneto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata, alla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Veneto, essendo scaduto il mandato triennale ad esso conferito con proprio decreto di data 10 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1975, registro n. 1 Sanità, foglio n. 326;

Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, che delega alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Venezia è ricostituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Veneto, così composto:

Presidente:

il presidente della giunta regionale del Veneto.

Componenti:

l'assessore alla sanità della giunta regionale del Veneto;

il medico provinciale di Venezia;

l'ufficiale sanitario di Venezia;

il provveditore alle opere pubbliche per il Veneto;

il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Venezia;

il direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Venezia;

il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Venezia;

Camuffo dott. Dario, esperto meteorologo;

l'ispettore di zona dei vigili del fuoco;

il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia;

il direttore della sezione di Venezia dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro per il Veneto;

Strumendo prof. Lucio, rappresentante delle provincie della regione Veneto;

Panozzo comm. Ernesto, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

il presidente della camera di comercio, industria, agricoltura e artigianato di Venezia;

Civai dott. cav. uff. Giampiero, esperto della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Venezia.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Eli Cosma, funzionario della regione Veneto.

Il comitato per l'esame di determinati problemi può avvalersi dell'opera di tecnici ed esperti e può sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessate; dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle provincie e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei all'amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito il parametro 530.

L'onere per i gettoni di presenza per il 1977 graverà sul cap. 1093 dello stato di previsione del Ministero della sanità, nell'ammontare presunto di L. 200.000 (duecentomila), a favore della regione Veneto.

Per gli anni 1978 e 1979 graverà sui capitoli corrispondenti a quello sopraindicato, per pari importo.

All'atto della liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del comitato, verranno osservate le norme

sancite dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dall'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1977
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 227

(5843)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1977.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito turistico-alberghiero di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 3 della medesima legge che prevede la concessione di mutui a tasso agevolato per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati ai sensi dell'art. 4;

Visto il successivo art. 14, il quale stabilisce che i contributi per l'applicazione del tasso d'interesse agevolato possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli istituti di credito che praticano un tasso d'interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 338829 del 23 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1976, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 151, con il quale è stato fissato per l'anno 1976 nelle misure del 14,90% e del 16%, a seconda della provenienza dei fondi impiegati nelle operazioni, il predetto tasso massimo riconosciuto agli istituti di credito;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1977, il tasso massimo d'interesse delle predette operazioni di mutuo effettuate dagli istituti all'uopo autorizzati;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Il tasso massimo d'interesse delle operazioni di mutuo effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è determinato, a termini dell'art. 14 della stessa legge, per l'anno 1977, nelle seguenti misure:

15,35% per i mutui effettuati con fondi rivenienti dal collocamento di titoli a reddito fisso (istituti di credito fondiario, sezioni opere pubbliche e istituti di credito mobiliare);

16,75% per i mutui effettuati con fondi non rivenienti dal collocamento di obbligazioni (casse di risparmio).

I suddetti tassi massimi si applicano alle operazioni di credito stipulate dagli istituti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da stipulare con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto, si applica il tasso di riferimento del 14,90%, vigente per l'anno 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 197

(5179)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Motomar S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Motomar - Concessionaria motori marini di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di F.B. 2.819.594 di cui al mod. *B*-Import n. 4948742 rilasciato in data 22 agosto 1975 dalla Banca S. Paolo di Brescia - Milano, per l'importazione di centonovantatre motori marini di origine e provenienza Belgio;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano per l'importo parziale di F.B. 691.283 entro il termine di validità del predetto impegno valutario e per l'importo di F.B. 2.128.311 il 25 settembre 1975 con un ritardo, quindi, di quattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno stesso;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero, con nota n. 997670 del 23 marzo 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 30 giugno 1976 non possono, neppure sotto la motiva-

zione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima. Infatti la giustificazione addotta concernente il tempo occorrente per il disbrigo delle pratiche doganali, è inadeguata, essendo la merce giunta in dogana, a disposizione dell'importatore fin dal 9 giugno 1975, mentre questi ha provveduto a dare inizio alle pratiche di sdoganamento solo il 22 settembre 1975, ad impegno scaduto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Motomar S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca Cesare Ponti di Milano nella misura del 5% di F.B. 2.128.311 quale importo parziale del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(5557)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Audison International S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostituzione fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Audison International S.p.a., via Valmarana n. 71, Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 57.540, di cui al mod. *B*-Import n. 5063572, rilasciato in data 26 aprile 1976 dalla sede di Roma del Credito italiano per l'importazione di apparecchi radiotelefonici e radiotelegrafici di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 10 dicembre 1976, con un ritardo, quindi, di centosettanta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero, con nota n. 707866 del 15 febbraio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 5 gennaio 1977 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima. Infatti i presunti oneri derivanti dalle oscillazioni del dollaro USA con conseguente diminuzione della domanda sul mercato interno e scarsa liquidità di cassa sono elementi di carattere strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Audison International S.p.a., in Roma, mediante fidejussione nella misura del 5% di $ USA 57.540 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(5555)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Soicarni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Soicarni S.p.a. di Milano, ha effettuato due pagamenti anticipati di $ 47.490 e $ 54.230,62 di cui ai modelli *B*-Import n. 5269302 e n. 5269444 rilasciati in data 9 dicembre e 22 dicembre 1975 dalla Banca popolare commercio e industria per l'importazione di partite di carne suina congelata di origine e provenienza Polonia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 23 febbraio 1976, con un ritardo, rispettivamente di sedici e tre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero, con nota n. 980403 del 30 luglio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 23 marzo 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la società italiana non ha esibito alcuna documentazione atta a suffragare le proprie asserzioni, nè la documentazione doganale prodotta appare confermarle;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Soicarni S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca popolare commercio e industria, nella misura del 5% di $ 47.490 e di $ 54.230,62 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(5556)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fiore Cugini Siri S.n.c., in Ponte di Savignano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di funghi champignons di origine e provenienza Cina Repubblica popolare la ditta Fiore Cugini Siri S.n.c. di Ponte di Savignano (Genova), ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 21.810.872 di cui al mod. *B*-Import n. 4644896 del 28 giugno 1976 dalla Banca commerciale italiana di Genova;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova in date varie con un ritardo, quindi, da quattordici a sessantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 343880 del 28 marzo 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione è stato inizialmente determinato dalla chiusura degli stabilimenti per le ferie estive e successivamente dal fatto che la ditta aveva intenzione di riesportare in transito parte della merce e che solo in seguito alle mutate condizioni di mercato ha deciso di effettuare l'importazione, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata alla ditta Fiore Cugini Siri S.n.c. di Ponte Savignano (Genova), mediante fidejussione della Banca commerciale italiana di Genova, nella misura del 5% di Lit. 21.810.872 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(5600)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Texmo S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di kg 34.304 di tessuti grezzi di cotone di origine e provenienza Jugoslavia la ditta Texmo S.r.l. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 64.896,25 di cui al mod. *B*-Import n. 5143052 dell'11 febbraio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione non ha avuto luogo a causa dell'aumento di prezzo nella misura del 20% preteso dal fornitore estero, successivamente al pagamento anticipato. A seguito dell'accordo delle due parti di annullare il contratto, la Texmo ha ricevuto dal beneficiario jugoslavo il rimborso di $ USA 64.896,25, importo ceduto all'Ufficio italiano dei cambi in data 2 settembre 1976 con un ritardo di centoquarantaquattro giorni rispetto alla scadenza dei termini di validità dell'impegno assunto;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 972938 del 14 marzo 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che l'asserita controversia con il fornitore jugoslavo circa l'aumento di prezzo richiesto, non può giustificare il notevole lasso di tempo intercorso fra la data del pagamento e la restituzione dello stesso da parte jugoslava e che pertanto il mancato assolvimento dell'impegno nei termini deve considerarsi imputabile all'operatore ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato, della cauzione prestata alla ditta Texmo S.r.l. di Milano, mediante fidejussione della Banca popolare di Milano, in Milano, nella misura del 5% di $ USA 64.896,25 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(5599)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Determinazione della classe di contribuzione e della corrispondente retribuzione imponibile per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto di cui all'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, nel testo modificato dal decreto ministeriale 20 novembre 1974, operanti nella zona industriale di Brindisi, la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è così determinata:

14ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 195.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5621)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Carriero Giorgio, in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una imbarcazione da diporto di origine e provenienza USA la ditta Carriero Giorgio, via C. del Duca, 8, Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 40.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3611735 del 17 settembre 1973 della Banca nazionale agricoltura di Milano;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 17 giugno 1974 con un ritardo, quindi, di duecentoquarantatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/12221 del 25 ottobre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo è stato determinato — come da istanza del 20 agosto 1976 —, dagli impegni sportivi dell'imbarcazione derivanti dalla partecipazione a regate all'estero, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata alla ditta Carriero Giorgio di Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale agricoltura di Milano, nella misura del 5% di $ USA 40.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(5601)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Electronica lombarda, in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Electronica lombarda di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 60.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3610965 rilasciato in data 12 giugno 1973 dalla Banca nazionale dell'agricoltura di Milano per l'importazione di apparecchiature per la riproduzione del suono, di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 1° dicembre 1975 con un ritardo, quindi, di oltre ventotto mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 987530 del 25 febbraio 1977, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 5 aprile 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo stesso sarebbe stato determinato da contestazioni insorte con il fornitore circa il prezzo della merce, circostanza questa che comunque non avrebbe dovuto impedire all'operatore di sdoganare nel frattempo la merce stessa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Electronica lombarda di Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura di Milano nella misura del 5 % di $ USA 60.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(5595)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Revoca di decreto di inibizione al riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1926, con cui al sig. Ettore Stucchi, nato a Milano il 17 settembre 1896, ivi residente, venne inibito il riacquisto della cittanza italiana, ai sensi dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e dell'art. 7 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione prima, in data 14 gennaio 1977, n. 2862/76, le cui considerazioni si intendono riportate integralmente nel presente decreto;

Considerato che sussistono validi motivi per far luogo alla revoca del sopramenzionato decreto ministeriale;

Decreta:

E' revocato, con effetto dalla data odierna, il decreto ministeriale del 19 ottobre 1926, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

Il Ministro: COSSIGA

(5838)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1977.

Revoca, su rinuncia, per trasferimento di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della ditta Salus S.a.s., in Pisa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti n. 4002 in data 18 maggio 1965 e n. 4038 in data 5 ottobre 1965, con i quali la ditta Salus S.a.s., è stata autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Pisa, via Cardinale Maffi, 39, rispettivamente specialità medicinali chimiche purché registrate limitatamente alle forme farmaceutiche: sciroppi, supposte e pomate, nonché preparati galenici limitatamente alle forme farmaceutiche sciroppi, supposte, pomate;

Visto l'atto notarile a rogito notaio dott. Francesco Rizzo, rep. n. 30333 in data 10 settembre 1973, registrato a Viareggio in data 27 settembre 1973 al n. 3495, vol. 152, dal quale risulta che la ditta Salus S.a.s. si è trasformata in società per azioni sotto la seguente denominazione Salus industria farmaceutica S.p.a.;

Vista la lettera in data 23 dicembre 1976, con la quale la ditta Salus industria farmaceutica S.p.a. rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra per trasferimento della officina farmaceutica in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata su rinuncia per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede alla ditta Salus S.a.s. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Pisa, via Cardinale Maffi, 39, concessa con decreti n. 4002 del 18 maggio 1965 e n. 4038 del 5 ottobre 1965.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 16 maggio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5844)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Karl Gasser, in Bolzano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 980;

Considerato che la ditta Karl Gasser, casella postale n. 49, Bolzano, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 50.000 di cui al mod. *B*-Import n. 1436809 rilasciato in data 19 giugno 1970 dalla filiale di Bolzano del Banco di Roma, per l'importazione di sette macchine utensili del valore di F.F. 350.000 di origine e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta non ha mai avuto luogo;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 91815 del 16 dicembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 16 aprile 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima. Infatti a causa del mancato assolvimento dell'impegno da parte della ditta italiana, la fornitrice estera — confortata dalla sentenza emessa dalla quinta camera della corte d'appello — ha trattenuto l'importo trasferito in via anticipata a titolo di penale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Karl Gasser di Bolzano, mediante fidejussione della filiale di Bolzano del Banco di Roma, nella misura del 5% di F.F. 50.000, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5749)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Marango sport S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tute da ginnastica in acrilico di origine e provenienza Repubblica popolare cinese, la ditta Marango sport S.r.l., viale delle Provincie, 168, Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 39.673,54, di cui al mod. *B*-Import n. 5094771 rilasciato in data 14 luglio 1975 dal Banco di Roma, filiale di Roma;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 3 ottobre 1975 con un ritardo, quindi, di cinquanta giorni rispetto alla scadenza dello impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 706570 del 21 dicembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza dell'11 maggio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dell'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima. Infatti l'istanza di licenza rivolta a questo Ministero — per attendere l'esito della quale la ditta avrebbe portato il ritardo citato — si riferisce ad un'apertura di credito effettuata il 7 gennaio 1975,

data anteriore all'emissione dell'impegno valutario in oggetto, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata alla ditta Marango sport S.r.l., in Roma, mediante fidejussione della filiale di Roma del Banco di Roma, nella misura del 5% di $ USA 39.673,54, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5744)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1977.

Ricostituzione della commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 250, concernente previdenze a favore della piccola pesca marittima e delle acque interne;

Considerato che per scaduto biennio occorre provvedere al rinnovo della commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori ai sensi dell'art. 6 della predetta legge;

Visti i dati e le notizie acquisiti al riguardo dall'amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sul grado di rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali e cooperativistiche;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle amministrazioni interessate, dalle organizzazioni sindacali e dagli enti ed istituti indicati dall'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 250;

Decreta:

La commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori, di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 250, è composta come segue:

Bova dott. Salvatore, membro effettivo e Bruni Silvaggi dott.ssa Lucia, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Samà dott. Francesco, membro effettivo e Rizzuti dott. Cataldo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Porcelli dott. Angelo, membro effettivo e Alfieri dott. Vittorio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Petrillo Francesco, Grati Enzo e Borzellino Giulio, membri effettivi e Spampanato Giuseppe, Davoli Giorgio e Natali Vinicio, membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori;

Tarquinio p.i. Antonio e Sinaldi Sergio Sigfrido, membri effettivi e Bongarzoni Massimo e De Leonardis Leonardo, membri supplenti, in rappresentanza delle cooperative;

Frediani rag. Arturo, membro effettivo e Ferri dott. Rocco, membro supplente, in rappresentanza dell'I.N.A.M.;

Del Gobbo dott. Ettore, membro effettivo e Colantonio dott.ssa Liana, membro supplente, in rappresentanza dell'I.N.P.S.

La commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori il cui periodo di durata biennale decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto, è presieduta dal dott. Salvatore Bova.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal dott. Sergio Zeppilli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5795)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1977.

Integrazione della composizione della sottocommissione per le fonti di energia e della sottocommissione per i prodotti industriali e chimici.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

PRESIDENTE DELEGATO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 agosto 1976, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, sono state delegate al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato le funzioni di Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto 22 settembre 1976, con il quale furono istituite in seno alla commissione centrale prezzi, quattro distinte sottocommissioni per i diversi settori produttivi;

Considerata la necessità di integrare la composizione delle sottocommissioni per le fonti di energia e per i prodotti industriali e chimici con un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Articolo unico

La composizione della sottocommissione per le fonti di energia e della sottocommissione per i prodotti industriali e chimici è integrata con un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 21 maggio 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(5871)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laminati plastici, in Milano, stabilimento di Magenta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Laminati plastici, con sede in Milano, stabilimento di Magenta (Milano), con effetto dal 3 febbraio 1975;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laminati plastici, con sede in Milano, stabilimento di Magenta (Milano), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5874)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cantiere navalmeccanico di Senigallia S.r.l., in Senigallia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di quattro motori marini del costo unitario di D.M. 135.000 di origine e provenienza Germania occidentale la ditta Cantiere navalmeccanico di Senigallia S.r.l., ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 54.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3730456 del 12 aprile 1974 rilasciato dalla Banca nazionale del lavoro;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ancona il 29 ottobre 1974-14 febbraio 1975 con un ritardo, quindi, di centoventuno e duecentoventinove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/33285 del 15 marzo 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che mentre il ritardo è stato attribuito a difficoltà incontrate nel reperimento dei fondi da destinare al deposito infruttifero del 50%, difficoltà che avrebbero indotto il cantiere in questione a richiedere all'esportatore una dilazione nelle consegne, risulta invece che le autorità doganali hanno concesso la T.I. dei motori marini in parola con il conseguente esonero del versamento del citato 50%, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cantiere navalmeccanico di Senigallia S.r.l., mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, nella misura del 5% di D.M. 54.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5931)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sternatia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 maggio 1977, il comune di Sternatia (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3900/M)

Autorizzazione al comune di Gallicano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 maggio 1977, il comune di Gallicano (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.400.000 per la copertua del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3903/M)

Autorizzazione al comune di San Casciano in Val di Pesa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1977, il comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 121.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3904/M)

Autorizzazione al comune di Isola del Giglio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 maggio 1977, il comune di Isola del Giglio (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3905/M)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di consumo Bisentratese, soc. cooperativa a r.l., in Bisentrate di Pozzuolo Martesana (Milano), costituita per rogito Caccia in data 22 aprile 1946, rep. n. 14977, reg. soc. n. 52800;

2) società cooperativa di consumo del popolo, soc. coop. a r.l., in Capo di Ponte (Brescia), costituita per rogito Comadini in data 21 marzo 1947, rep. n. 5752, reg. soc. n. 3421;

3) società cooperativa di consumo ferrovieri di Mortara, soc. coop. a r.l., in Mortara (Pavia), costituita per rogito Sandri in data 28 febbraio 1953, rep. n. 4227, reg. soc. n. 1010;

4) società cooperativa agricola stalla sociale Rupestris, soc. coop. a r.l., in Molina di Fumane (Verona), costituita per rogito Innocenzi in data 3 aprile 1965, rep. n. 8437, reg. società n. 5399;

5) società cooperativa agricola produttori allevatori latte Ambrogio (Co. P.A.L.A.), soc. a r.l., in Copparo (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 29 novembre 1962, rep. n. 45888, reg. soc. n. 2267;

6) società cooperativa edificatrice Alberaccio, soc. cooperativa a r.l., in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 18 novembre 1971, rep. n. 47454, reg. soc. n. 2636;

7) società cooperativa edificatrice Galileo Galilei, società coop. a r.l., in Prato (Firenze), costituita per rogito Balestri in data 18 dicembre 1971, rep. n. 49638, reg. soc. n. 2652;

8) società cooperativa edilizia Fiamme gialle, soc. cooperativa a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 25 marzo 1963, rep. n. 13017, reg. soc. n. 1155;

9) società cooperativa edilizia Lumigiana VI, soc. cooperativa a r.l., in Pontremoli (Massa Carrara), costituita per rogito Brunelli in data 19 ottobre 1963, rep. n. 4802, reg. soc. n. 1598;

10) società cooperativa edilizia Domus Amica, soc. cooperativa a r.l., in Pistoia, costituita per rogito Catalano in data 31 maggio 1951, rep. n. 9225, reg. soc. n. 1173;

11) società cooperativa edilizia Santa Gabriella, soc. cooperativa a r.l., in Montecatini Terme (Pistoia), costituita per rogito Antonelli in data 14 gennaio 1958, rep. n. 49716, reg. soc. n. 641/58;

12) società cooperativa edilizia Quadrifoglio Anulare, società coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Janiri in data 19 giugno 1964, rep. n. 214715, reg. soc. n. 2834/64;

13) società cooperativa Italpesca, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 11 gennaio 1967, rep. n. 716137, reg. soc. n. 578/67;

14) società cooperativa edilizia Cossutra, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 1° dicembre 1971, rep. n. 20891, reg. soc. n. 217/72;

15) società cooperativa Previdenza società mutua italiana assicuratrice, già Previdenza mutua italiana assicuratrice, società coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Mercantini in data 14 luglio 1945, rep. n. 16578, reg. soc. n. 1637;

16) società cooperativa edilizia Cardinale Ippolito D'Este, soc. coop. a r.l., in Tivoli (Roma), costituita per rogito Vitti in data 28 agosto 1964, rep. n. 4862, reg. soc. n. 3527/64;

17) società cooperativa edilizia La Flacca, soc. coop. a r.l., in Latina, costituita per rogito Alessandrini in data 3 marzo 1962, rep. n. 15567, reg. soc. n. 1283;

18) società cooperativa Agricola 48, soc. coop. a r.l., in Pontinia (Latina), costituita per rogito Varcasia in data 23 marzo 1966, rep. n. 11790, reg. soc. n. 59/66;

19) società cooperativa agricola Allevatori associati, società coop. a r.l., in Sabaudia (Latina), costituita per rogito Stipa in data 15 maggio 1969, rep. n. 5641, reg. soc. n. 2371;

20) società cooperativa edilizia A.C.L.I. Dino Penazzato, soc. coop. a r.l., in Viterbo, costituita per rogito De Facendis in data 11 agosto 1964, rep. n. 42204, reg. soc. n. 1530;

21) società cooperativa edilizia Jolly, soc. coop. a r.l., in Viterbo, costituita per rogito De Facendis in data 21 gennaio 1971, rep. n. 96436, reg. soc. n. 1881;

22) società cooperativa di pesca Santa Cristina, soc. cooperativa a r.l., in Bolsena (Viterbo), costituita per rogito Vannini in data 7 ottobre 1946, rep. n. 9117, reg. soc. n. 1544;

23) società cooperativa agricola Falisca a r.l., in Montefiascone (Viterbo), costituita per rogito Donati in data 1° marzo 1945, rep. n. 12966/7804, reg. soc. n. 656;

24) società cooperativa agricola Madonna del Carmine, soc. coop. a r.l., in Montefiascone (Viterbo), costituita per rogito Donati in data 9 maggio 1955, rep. n. 20206/11711, registro soc. n. 1157;

25) società cooperativa di produzione e lavoro Fraschelli, soc. a r.l., in S. Gennarello di Ottaviano (Napoli), costituita per rogito Pasolini in data 22 luglio 1965, rep. n. 25158, reg. società n. 500;

26) società cooperativa di produzione e lavoro Fornaciai S. Luigi, soc. coop. a r.l., in Taurisano (Lecce), costituita per rogito Pedaci in data 24 gennaio 1959, rep. n. 4547, reg. società n. 2144;

27) società cooperativa edilizia Libertà, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Maggio in data 7 ottobre 1953, rep. n. 3828, reg. soc. n. 389;

28) società cooperativa edilizia Rinnovamento, soc. cooperativa a r.l., in Cinquefrondi (Reggio Calabria), costituita per rogito Divisa in data 5 aprile 1964, rep. n. 7787/4579, reg. soc. n. 180;

29) società cooperativa edilizia Concordia, soc. coop. a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 24 aprile 1965, rep. n. 64540/8668, reg. soc. n. 378;

30) società cooperativa agricola unione pastori di Villaverde, soc. coop. a r.l., in Villaverde (Oristano), costituita per rogito Contu in data 14 luglio 1962, rep. n. 36356, reg. soc. n. 922;

31) società cooperativa pescatori Sant'Antioco, soc. cooperativa a r.l., in Palmas Arborea (Oristano), costituita per rogito Mura in data 25 luglio 1968, rep. n. 18161, reg. soc. n. 1138;

32) società cooperativa di produzione e lavoro femminile artigiana « COOFEM » S. Giusta, soc. coop. a r.l., in Santa Giusta (Oristano), costituita per rogito Piu in data 23 dicembre 1958, rep. n. 32217/17855, reg. soc. n. 829;

33) società cooperativa agricola L'Aratro, soc. coop. a r.l., in Tramatza (Oristano), costituita per rogito Piu in data 10 maggio 1949, rep. n. 12690/7658, reg. soc. n. 561;

34) società cooperativa agricola pastorale Merinos, società coop. a r.l., in Gavoi (Nuoro), costituita per rogito Baldasserini in data 25 settembre 1971, rep. n. 40824, reg. soc. n. 610;

35) società cooperativa agricola Ardita, soc. coop. a r.l., in Cabras (Oristano), costituita per rogito Passino in data 30 aprile 1969, rep. n. 38258, reg. soc. n. 1177;

36) società cooperativa edilizia Ugo Foscolo, soc. coop. a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Bellini in data 3 aprile 1965, rep. n. 29, reg. soc. n. 5503;

37) società cooperativa di consumo di Cittiglio, in Cittiglio (Varese), costituita per rogito Sangalli in data 31 gennaio 1904, rep. n. 67, reg. soc. n. 344;

38) società cooperativa edilizia Avanguardia '64 Quindicesima, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Speranza in data 26 giugno 1964, rep. n. 428356, reg. soc. n. 3192;

39) società cooperativa edilizia Avanguardia '64 Sesta, società coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Speranza in data 1° luglio 1964, rep. n. 428577, reg. soc. n. 3189/64;

40) società cooperativa edilizia Avanguardia '64 Settima, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Speranza in data 23 giugno 1964, rep. n. 427994, reg. soc. n. 3157/64;

41) società cooperativa edilizia Avanguardia '64 Decima, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Speranza in data 24 giugno 1964, rep. n. 428243, reg. soc. n. 1263/65;

42) società cooperativa edilizia Avanguardia '64 Quarta, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Butera in data 19 giugno 1964, rep. n. 427838, reg. soc. n. 3155/64;

43) società cooperativa edilizia Avanguardia '64 Nona, società coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Speranza in data 23 giugno 1964, rep. n. 427996, reg. soc. n. 3159/64;

44) società cooperativa edilizia Avanguardia '64 Terza, società coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Butera in data 19 giugno 1964, rep. n. 427837, reg. soc. n. 3154/64;

45) società cooperativa edilizia Avanguardia '64 Tredicesima, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Speranza in data 1° luglio 1964, rep. n. 428579, reg. soc. n. 3191/64;

46) società cooperativa edilizia Avanguardia '64 Prima, società coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Butera in data 18 giugno 1964, rep. n. 427762, reg. soc. n. 3152/64;

47) società cooperativa edilizia Avanguardia '64 Seconda, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Butera in data 19 giugno 1964, rep. n. 427836, reg. soc. n. 3153/64;

48) società cooperativa edilizia Avanguardia '64 Ottava, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Speranza in data 23 giugno 1964, rep. n. 427995, reg. soc. n. 3158/64;

49) società cooperativa edilizia Avanguardia '64 Undicesima, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Speranza in data 24 giugno 1964, rep. n. 428244, reg. soc. n. 1264/65.

(5711)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

Corso dei cambi del 31 maggio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	885,60	885,60	885,60	885,60	885,60	885,60	885,70	885,60	885,60	885,60
Dollaro canadese	842,15	842,15	843,50	842,15	842,50	842,20	842,75	842,15	842,15	842,15
Franco svizzero	353,57	353,57	353,70	353,57	353,65	353,60	353,60	353,57	353,57	353,55
Corona danese	147,30	147,30	147,20	147,30	147,25	147,30	147,33	147,30	147,30	147,30
Corona norvegese	168,32	168,32	168,30	168,32	168,30	168,30	168,70	168,32	168,32	168,30
Corona svedese	202,60	202,60	202,50	202,60	202,50	202,65	202,60	202,60	202,60	202,60
Fiorino olandese	359,20	359,20	359,30	359,20	359,25	359,30	359,23	359,20	359,20	359,20
Franco belga	24,553	24,553	24,55	24,553	24,55	24,55	24,561	24,553	24,553	24,55
Franco francese	179,09	179,09	179 —	179,09	179,05	179,10	179,10	179,09	179,09	179,10
Lira sterlina	1521,75	1521,75	1522 —	1521,75	1521,70	1521,80	1521,80	1521,75	1521,75	1521,75
Marco germanico	375,78	375,78	375,80	375,78	375,80	375,82	375,84	375,78	375,78	375,80
Scellino austriaco	52,74	52,74	52,78	52,74	52,75	52,75	52,75	52,74	52,74	52,75
Escudo portoghese	22,95	22,95	22,93	22,95	22,93	22,95	22,92	22,95	22,95	22,95
Peseta spagnola	12,826	12,826	12,83	12,826	12,82	12,82	12,828	12,826	12,826	12,82
Yen giapponese	3,195	3,195	3,1950	3,195	3,195	3,19	3,196	3,195	3,195	3,20

Media dei titoli del 31 maggio 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	80,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,300
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,850
» 5 % (Ricostruzione)	99,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,225
» 5 % (Città di Trieste)	91,575
» 5 % (Beni esteri)	91,600
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,325
» 5,50 % » » 1968-83	79,475
» 5,50 % » » 1969-84	75,175
» 6 % » » 1970-85	77,800
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	74,750
» 9 % » » 1975-90	82,775
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	92,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,750
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,100
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,975
» poliennali 7 % 1978	94,175
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,675
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,250
» » 9 % 1980	87,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 maggio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	885,65
Dollaro canadese	842,45
Franco svizzero	353,585
Corona danese	147,315
Corona norvegese	168,51
Corona svedese	202,60
Fiorino olandese	359,215
Franco belga	24,557
Franco francese	179,095
Lira sterlina	1521,775
Marco germanico	375,81
Scellino austriaco	52,745
Escudo portoghese	22,935
Peseta spagnola	12,827
Yen giapponese	3,195

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Valmadrera

Con deliberazione della giunta regionale 5 aprile 1977, n. 8799, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Valmadrera (Como), adottato con deliberazione consiliare 19 ottobre 1972, n. 103.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari 27 giugno 1973, n. 102; 3 agosto 1973, n. 123; 30 settembre 1974, n. 76 e 17 maggio 1976, n. 71.

(5718)

Variante al piano regolatore generale del comune di Brescia

Con deliberazione della giunta regionale 29 marzo 1977, n. 8692, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Brescia, adottata con deliberazione consiliare 1° marzo 1976, n. 345, relativa alla zona compresa fra gli stabilimenti OM ed il fiume Mella.

(5719)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Reggio Emilia

Con deliberazione della giunta regionale 5 aprile 1977, n. 984 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto protocollo n. 1874/1918 nella seduta del 3 maggio 1977) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Reggio Emilia adottata con deliberazione del consiglio comunale 10 marzo 1976, n. 294.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5610)

Variante al piano regolatore generale del comune di Lugo

Con deliberazione della giunta regionale 29 marzo 1977, n. 914, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1775/1764 nella seduta del 19 aprile 1977) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Lugo (Ravenna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 15 gennaio 1976, n. 6.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5406)

Variante al piano regolatore generale del comune di Forlì

Con deliberazione della giunta regionale 1° marzo 1977, n. 640, (resa esecutiva dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto protocollo n. 1717/1735 nella seduta del 19 aprile 1977) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Forlì adottata dal consiglio comunale con deliberazione consiliare 11 marzo 1975, n. 70.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5409)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Imola

Con deliberazione della giunta regionale 29 marzo 1977, n. 898, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1762/1795 nella seduta del 26 aprile 1977) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Imola (Bologna) adottata con deliberazione consiliare 19 gennaio 1976, n. 38.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5410)

Con deliberazione della giunta regionale 29 marzo 1977, n. 899, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1763/1796 nella seduta del 26 aprile 1977) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale adottata dal consiglio comunale di Imola (Bologna) con deliberazione 28 aprile 1975, n. 193.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5411)

Con deliberazione della giunta regionale 29 marzo 1977, n. 897, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1761/1794 nella seduta del 26 aprile 1977) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Imola (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 15 dicembre 1975, n. 576.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5412)

Variante al piano regolatore generale del comune di Faenza

Con deliberazione della giunta regionale 29 marzo 1977, n. 906, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1770/1846 nella seduta del 27 aprile 1977) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Faenza (Ravenna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 30 aprile 1975, n. 233.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5413)

Variante al piano regolatore generale del comune di Russi

Con deliberazione della giunta regionale 29 marzo 1977, n. 907, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1771/1813 nella seduta del 27 aprile 1977) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Russi (Ravenna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 24 marzo 1976, n. 67.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5414)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Rimini

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Rimini;

Considerato che la commissione giudicatrice nominata dalla procura generale di Bologna con verbale del 27 aprile 1976, ha preso atto che l'unico partecipante al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 23 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 29 gennaio 1976, ha rinunciato a partecipare al concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Rimini.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Bologna.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1977
Registro n. 10 Giustizia, foglio n. 396

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Bologna

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Rimini, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 3 giugno 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4920)

Ripartizione fra gruppi di regioni dei duecento posti di assistente sociale per adulti, messi a concorso con decreto ministeriale 24 settembre 1976.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1976, registrato il 30 ottobre 1976, con cui è stato bandito un concorso per duecento posti di assistente sociale per adulti della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta l'opportunità di provvedere fin d'ora alla ripartizione per gruppi di regioni dei duecento posti messi a concorso;

Decreta:

I duecento posti di assistente sociale per adulti della carriera di concetto, messi a concorso con decreto ministeriale 24 settembre 1976, registrato il 30 ottobre 1976, sono ripartiti fra i seguenti gruppi di regioni:

1) Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna	62
2) Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio	38
3) Campania, Molise, Basilicata, Puglie, Calabria	53
4) Sicilia, Sardegna	47
	200

Per quanto riguarda la regione Trentino-Alto Adige, si provvederà successivamente, tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, mediante l'utilizzazione di posti resisi nel frattempo disponibili.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1977
Registro n. 13 *Giustizia, foglio n.* 255

(5981)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in servizio permanente effettivo, approvato con regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernente l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 10 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente effettivo a nomina diretta e del ruolo speciale, della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale in data 5 aprile 1977, con cui sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione a concorso ai Corpi della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

La prova scritta avrà luogo a Napoli presso l'infermeria autonoma militare marittima il giorno 19 *luglio* 1977.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in: chimica e tecnologia farmaceutiche e farmacia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale di farmacista a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non devono essere inferiori rispettivamente a m 1,65 ed a m 0,83, e dovranno, inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a refrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore alle 5 D, e se vi è astigmatismo, dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche, deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio e di 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia disartria) anche lievi.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi né domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa (ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267) costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purché complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) la data, la sede ed il voto di laurea nonché la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta legale, sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio o un ufficiale ammiraglio (MD).

Membri:

due ufficiali superiori farmacisti o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (MD) ed un ufficiale superiore farmacista, un capitano di corvetta (MD), un professore di chimica farmaceutica.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo l'estratto di regolamento annesso alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione, nel termine perentorio di venti giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia se di ammogliato;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata notarile del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari sia di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1977
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 338

ESTRATTO DI REGOLAMENTO PER GLI UFFICIALI FARMACISTI DELLA MARINA MILITARE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO (APPROVATO CON REGIO DECRETO 5 LUGLIO 1923, N. 1503).

(*Omissis*).

Art. 4.

Gli esami di concorso per l'ammissione a sottotenente di vascello (FM) consistono di quattro prove: una scritta, una orale e due pratiche, giusta il programma seguente:

a) prova scritta (durata massima otto ore): chimico-farmaceutica e tossicologia;

b) prova orale (durata massima 40 minuti): materia medica nella parte attinente ai farmacisti;

c) prima prova pratica (durata massima otto ore): analisi di una sostanza medicinale compresa nella Farmacopea ufficiale allo scopo di constatare i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo di lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare, su di un foglio di carta saranno annunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la commissione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questo tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attendere anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche che la commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato, cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca, fatta in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che saranno eventualmente rivolte dai componenti della commissione;

d) seconda prova pratica (durata massima di un ora): tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione, per errore di compilazione, importi danno e pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che, sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno volta per volta compilati dalla commissione esaminatrice in seduta segreta, il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinchè i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala di esame.

In ciascuna prova la commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella del merito, che è palese: il merito sarà espresso con punti, che vanno da 0 a 9 per non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

Modello di domanda
(su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 3 giugno 1977.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano, di essere celibe (o ammogliato con o senza prole), con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2); di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . .; di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4); di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'Università di . . . nell'anno accademico . . . con la votazione di . .; di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . presso l'Università di . ., di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

Data, ...

Firma . . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda alla residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(5952)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1.	Casavecchia Mario, nato a Ceprano il 26 giugno 1938	punti 100 su 100
2.	Lauri Aldo, nato a Roma il 1° settembre 1942	» 100 »
3.	Pagnin Andrea, nato a Padova il 26 febbraio 1941	» 100 »
4.	Wiechmann Vieri, nato a Firenze il 13 ottobre 1941	» 100 »
5.	Ferraioli Raffaele, nato a S. Egidio M.A. il 15 ottobre 1938	» 98 »
6.	Bertolino Maria Provvidenza, nata a Palermo il 18 febbraio 1938	» 95 »
7.	Bocconi Giannantonio, nato a Bologna il 20 giugno 1938	» 95 »
8.	Domenichini Ermanno, nato a Pola il 28 settembre 1940	» 94 »
9.	Villa Maristella, nata a Vigevano il 6 febbraio 1940	» 94 »
10.	Barusco Giorgio, nato a Trieste il 25 maggio 1938	» 90 »
11.	Demichelis Mirco, nato a Casale Monferrato il 4 giugno 1934	» 90 »
12.	Martinelli Luigi, nato a Candela il 20 giugno 1935	» 88 »
13.	Pandolfo Mauro, nato a Ragusa il 30 settembre 1941	» 88 »
14.	Torri Giorgio, nato a Milano il 31 gennaio 1936	» 87 »
15.	Musto Paolo, nato a Scalenghe il 10 luglio 1940	» 86 »
16.	Ancona Giovanni, nato a Triggiano il 28 gennaio 1941	» 85 »
17.	Catena Glauco, nato a Lenola il 16 maggio 1939	» 85 »
18.	Clausi-Schettini Carlo, nato a Roma il 12 giugno 1940	» 85 »
19.	Massani Silvio, nato a La Spezia il 17 novembre 1938	» 85 »
20.	Pietra Alberto, nato a Carrara il 22 febbraio 1938	» 85 »
21.	Pietrobono Pierluigi, nato a Como il 23 settembre 1939	» 85 »
22.	Baccanini Paolo, nato a Voghera il 31 gennaio 1931	» 84 »
23.	Roccato Romano, nato ad Adria il 29 ottobre 1935	» 84 »
24.	Romano Giampaolo, nato ad Aosta il 18 marzo 1935	» 84 »
25.	Satariano Cosimo, nato a Catania il 26 gennaio 1942	» 83 »
26.	Adami Emisardo, nato a Nuoro il 5 settembre 1929	» 82 »
27.	Cardellini G. Franco Giuseppe, nato a Rimini il 10 aprile 1939	» 82 »

N.	Nominativo			
28.	Ianniello Giuseppe, nato a Benevento il 17 marzo 1938	punti	82	su 100
29.	Piano Giuseppe, nato a Torremaggiore il 15 marzo 1940	»	82	»
30	Saltalamacchia Giuseppe, nato a Taranto il 23 marzo 1936	»	82	»
31	Scrascia Euclide, nato a Torino il 4 aprile 1931	»	82	»
32.	Spingardi Giovanni, nato a Genova il 4 settembre 1936	»	82	»
33.	Spizuolo Paolino, nato a Ravenna il 21 marzo 1939	»	82	»
34.	Vivarelli Giovanni, nato a Buonconvento il 18 maggio 1930	»	82	»
35.	Baldassarre Marco Vincenzo, nato a San Severo il 21 ottobre 1936	»	80	»
36.	Capra Stefano, nato a Genova il 7 giugno 1933	»	80	»
37.	Conticello Alberto, nato a Tripoli di Libia il 15 luglio 1929	»	80	»
38.	D'Arcangelo Gianvincenzo, nato a Salerno il 1° maggio 1939	»	80	»
39.	Gritti Gaetano, nato a S. Polo di Piave il 16 marzo 1940	»	80	»
40.	Leo Mauro, nato a Corato il 19 settembre 1938	»	80	»
41.	Marchisio Ottavio, nato ad Agliè il 2 aprile 1925	»	80	»
42.	Pacelli Lorenzo, nato a Camerota il 27 ottobre 1935	»	80	»
43	Poggiali Maria, nata a Imola il 3 febbraio 1930	»	80	»
44.	Pratelli Enzo Maria, nato a Milano il 28 maggio 1939	»	80	»
45.	Santoni Nevis Maria, nata a Castelplanio il 29 agosto 1939	»	80	»
46.	Scimone Gaetano, nato a Caltanissetta il 16 dicembre 1941	»	80	»
47.	Bosi Siro, nato a Piacenza il 3 dicembre 1936	»	79	»
48.	Brandolini Giovanni, nato a Bologna il 1° aprile 1940	»	78	»
49.	Camilli Giammei Tommaso, nato a Roma il 30 ottobre 1937	»	78	»
50.	Chiarelli Giorgio, nato a Ferrara il 2 settembre 1941	»	78	»
51.	Fabbri Romano, nato a Genova il 5 agosto 1935	»	78	»
52.	Facibeni Antonio, nato a Galeata il 16 febbraio 1926	»	78	»
53.	Florio Raffaele, nato ad Alvignano il 17 giugno 1938	»	78	»
54.	Francesconi Alberto, nato a Roma il 20 marzo 1935	»	78	»
55.	Guardasole Franco, nato a Isola del Liri il 1° febbraio 1936	»	78	»
56.	Guidi Giancarlo, nato a Buti il 26 giugno 1940	»	78	»
57.	Josi Giovanni, nato a Roma il 17 novembre 1935	»	78	»
58.	Lepri Lamberto, nato a Viterbo il 14 aprile 1932	»	78	»
59.	Melluso Giuseppe, nato a S. Ferdinando il 28 novembre 1938	»	78	»
60.	Recchione Vincenzo, nato a Scerni il 2 settembre 1939	»	78	»
61.	Talia Antonio, nato a Candela il 6 luglio 1939	»	78	»
62.	Tozzi Fabrizio, nato a Firenze il 31 maggio 1939	»	78	»
63.	Zoratti Paolo, nato a Udine il 17 aprile 1940	»	78	»
64.	Zunoli Paolo, nato a Reggio Emilia il 21 luglio 1940	»	78	»
65.	Cardaci Santo Benedetto, nato a Catenanuova il 16 novembre 1937	»	77	»
66.	Dosso Paolo, nato a Barbarano Vicentino il 4 agosto 1939	»	77	»
67.	Giomarelli Pierpaolo, nato a Rapolano Terme il 2 novembre 1941	»	77	»
68.	Gravame Vincenzo, nato a Ceglie Messapico il 4 dicembre 1939	»	77	»
69.	Indrio Maria Giuliana, nata a Roma il 10 luglio 1938	punti	77	su 1
70.	Mostarda Maria Luisa, nata nella Repubblica di San Marino il 3 giugno 1938	»	77	»
71.	Movilia Piergiacomo, nato a Torino il 18 dicembre 1938	»	77	»
72.	Pavoni Pier Alberto, nato ad Alessandria il 21 giugno 1930	»	77	»
73.	Rigon Giandomenico, nato a Rovigo il 1° agosto 1939	»	77	»
74.	Arcangeli Antonio, nato a Roma l'8 gennaio 1938	»	76	»
75.	Bellone Mario, nato a Catania il 6 gennaio 1938	»	76	»
76.	Biasini Emilio, nato a Bagno (L'Aquila) il 2 febbraio 1937	»	76	»
77.	Chiola Leonardo, nato ad Ortucchio l'11 luglio 1931	»	76	»
78.	Collinvitti Gaetano, nato a Montefiascone il 27 dicembre 1934	»	76	»
79.	D'Ambrosio Nicola, nato ad Acquaviva delle Fonti il 4 aprile 1938	»	76	»
80.	Damia Giovanni, nato a Cuvio il 22 giugno 1936	»	76	»
81.	Del Vecchio Paolo Emilio, nato a Roma il 15 marzo 1932	»	76	»
82.	Fregi Vinicio, nato a Lucca il 4 novembre 1933	»	76	»
83.	Giusti Vittorio, nato a Felino l'8 settembre 1940	»	76	»
84.	Loche Franco, nato ad Oristano il 26 giugno 1942	»	76	»
85.	Mazzola Arcangela, nata ad Addis-Abeba il 20 giugno 1939	»	76	»
86.	Merlini Nadia, nata a Como il 12 ottobre 1941	»	76	»
87.	Minisini Annamaria, nata a Udine il 30 maggio 1942	»	76	»
88.	Orecchioni Filippo, nato a Luogosanto il 1° gennaio 1942	»	76	»
89.	Pallecchi Emilio Alfredo, nato a Genova Sestri Ponente il 17 aprile 1939	»	76	»
90.	Sforza Giuseppe, nato a Terlizzi il 29 aprile 1937	»	76	»
91.	Stampacchia Aldo Renato, nato a Roma il 1° maggio 1924	»	76	»
92.	Terno Giovanni, nato a Milano il 22 ottobre 1938	»	76	»
93.	Tognoni Luciano, nato ad Aosta il 17 luglio 1931	»	76	»
94.	Torelli Lorenzo, nato a Trieste il 15 luglio 1934	»	76	»
95.	Tormen Giuseppe, nato a Belluno il 30 giugno 1940	»	76	»
96.	Uggeri Enzo, nato a Como il 27 novembre 1938	»	76	»
97.	Zanini Fortunato, nato a Vicenza il 25 settembre 1938	»	76	»
98.	Arisi Anna Maria, nata a Zoldo Alto il 28 novembre 1940	»	75	»
99.	Buompadrè Angelo, nato a Montefalco l'11 maggio 1938	»	75	»
100.	Brandolisio Angelo, nato a Bergamo il 22 gennaio 1938	»	75	»
101.	Brigante Alfredo, nato a Foggia il 16 agosto 1931	»	75	»
102.	Calabrese Giuseppe Prospero, nato a Centuripe il 21 gennaio 1937	»	75	»
103.	Cantanna Renato, nato a S. Pietro in Lama il 4 settembre 1942	»	75	»
104.	Colombo Luigi Giovanni, nato a Moneglia il 29 giugno 1942	»	75	»
105.	Colucci Francesco, nato a Cropani il 20 maggio 1936	»	75	»
106.	Coniglio Domenico, nato a Nicastro il 23 febbraio 1941	»	75	»
107.	Di Lauro Giovanni, nato a Chieti il 23 novembre 1933	»	75	»
108.	Fabbri Riccardo, nato a Ravenna il 20 luglio 1938	»	75	»
109.	Fantuzzi Alberto, nato a Bologna il 10 novembre 1940	»	75	»

110. Iannandrea Lorenzo, nato a Oratino l'8 giugno 1939 punti 75 su 100
111. Lange Claudia, nata a Trieste il 7 novembre 1934 » 75 »
112. Lauriello Silvio, nato a Salento l'8 aprile 1931 » 75 »
113. Luzzani Aldo, nato a Tione il 15 luglio 1940 » 75 »
114. Maione Michele, nato a Torre del Greco il 12 gennaio 1937 » 75 »
115. Oliveri Laura, nata a Roma il 20 aprile 1940 . . » 75 »
116 Pian Fausto, nato a Premariacco il 16 giugno 1935 » 75 »
117. Pradella Giuliano, nato a Villa di Tirano l'8 giugno 1939 » 75 »
118. Russo Luigi, nato a Cerignola il 18 giugno 1938 » 75 »
119. Salvi Emma, nata a Parma il 29 agosto 1938 . » 75 »
120. Spagnolini Vincenzo, nato a Novara il 19 luglio 1938 » 75 »
121. Stefanutti Giannamaria, nata a Roma il 14 maggio 1940 » 75 »
122. Stobbia Gianfranco, nato a Milano l'8 aprile 1939 » 75 »
123. Testasecca Duilio, nato a Montelupone il 25 agosto 1940 . » 75 »
124. Venchi Giannandrea, nato a Robbio il 7 maggio 1937 » 75 »
125. Vergano Franco, nato ad Asti il 25 settembre 1937 . » 75 »
126. Viaggi Amedeo, nato a Pieve di Cento il 12 ottobre 1930 » 75 »
127. Barone Giuseppe, nato a Palermo il 30 novembre 1939 » 74 »
128. Bruno Edda, nata a Salerno il 15 febbraio 1927 » 74 »
129. Campanelli Carlo, nato a Roma il 27 dicembre 1929 . . . » 74 »
130. Coda Raffaele, nato a Torre Annunziata il 28 novembre 1935 . . » 74 »
131. Ferrando Sergio, nato a Vado Ligure il 5 gennaio 1938 . . . . » 74 »
132. Ferrari Pietro M. Italo, nato a Bourne (U.S.A.) il 24 maggio 1923 . . » 74 »
133. Fiandri M. Teresa, nata a Bologna il 21 settembre 1940 . » 74 »
134. Formica Franco, nato a Bologna il 7 febbraio 1941 . » 74 »
135. Fugagnoli Giancarlo, nato a Pontelagoscuro il 22 ottobre 1935 . . . . » 74 »
136. Gianti Silvia, nata a Torino il 17 giugno 1939 . . » 74 »
137. Gozzini Giovanbattista, nato a Pontoglio il 1° giugno 1929 . . » 74 »
138. Guerra Mario, nato ad Arezzo l'11 luglio 1939 . . . » 74 »
139. Izzo Vincenzo, nato a Napoli il 17 marzo 1941 . . . » 74 »
140. Legnani Lamberto, nato a Certaldo l'8 luglio 1937 . . . . . » 74 »
141. Luciani Gianvittorio, nato a Comacchio il 7 novembre 1934 . . » 74 »
142. Maino Virginio, nato a Magenta il 20 febbraio 1933 . . » 74 »
143. Manta Luigi, nato a Narni il 6 novembre 1935 . » 74 »
144. Marraro Giuseppe, nato a Ragalbuto il 26 gennaio 1940 . » 74 »
145. Pagni Elio, nato a Firenze il 13 settembre 1936 . . . » 74 »
146. Progida Vincenzo, nato a Palazzo San Gervasio il 6 giugno 1939 . » 74 »
147. Rapetti Piercarlo, nato a Milano il 17 ottobre 1936 . . » 74 »
148. Rechichi Mauro, nato a Brancaleone il 13 settembre 1939 . » 74 »
149. Stacca Filippo, nato ad Altamura il 22 luglio 1939 . . . » 74 »
150. Testa Domenico, nato ad Anghiari il 13 febbraio 1935 . . . . . . » 74 »
151. Valente Alberto Massimo, nato a Pedace l'8 marzo 1932 . . . . . . punti 74 su 100
152. Bordini Ornella, nata a Bobbio il 20 febbraio 1930 . . . . . . » 73 »
153. Borghesan Emilio, nato a Troja il 10 febbraio 1934 . . . . . . » 73 »
154. Castiglione Giovanni, nato a Gangi il 2 febbraio 1939 . . . . . . » 73 »
155. Cerritelli Carlo, nato a Chieti il 27 settembre 1933 . . . . » 73 »
156. Citterio Renato, nato a Casatenovo il 1° luglio 1937 . . . . » 73 »
157. De Ninno Francesco, nato a Roma il 10 agosto 1940 . . . . . . » 73 »
158. Federici Lamberto, nato a S. Margherita Ligure l'11 agosto 1936 . . . » 73 »
159. Gagliardini Maria Antonietta, nata a Genova il 1° agosto 1940 . . . . . » 73 »
160. Lipari Angelo, nato a Leonforte il 4 marzo 1938 . . . . . . » 73 »
161. Mangione Salvatore, nato a Caltanissetta il 9 febbraio 1939 . . . . » 73 »
162. Margaria Elsa, nata a Milano il 7 agosto 1940 . . . . » 73 »
163. Mencarelli Aldo, nato a Pola il 2 agosto 1931 . . . . » 73 »
164. Messina Amedeo, nato a S. Martino d'Agri il 22 settembre 1936 . . . . » 73 »
165. Napol Arturo, nato a Salerno il 25 agosto 1932 . . . . » 73 »
166. Osti Cavallini Maria Pia, nata a Padova il 14 giugno 1939 . . . . . » 73 »
167. Passerelli Mario, nato a Pontebba il 29 maggio 1940 . . . . . . » 73 »
168. Pellegrino Candida Giulia, nata a Bianco il 26 luglio 1938 . . . . . » 73 »
169. Ricucci Giuseppe, nato a Manfredonia il 17 settembre 1941 . . . . . » 73 »
170. Setteducati Francesco, nato a Cerignola il 13 marzo 1939 . . . . . » 73 »
171. Severino Alberto, nato a Cagliari il 17 febbraio 1937 . . . . . » 73 »
172. Tabano Luigi, nato ad Albanella il 19 novembre 1934 . . . . . . » 73 »
173. Uber Renato, nato a Piozzano il 28 giugno 1928 . . . . » 73 »
174. Zanoni Antonio, nato a Lugo il 27 giugno 1937 . » 73 »
175. Alemanno Fernando, nato a Scorzè il 17 agosto 1939 . . » 72 »
176. Aliotta Paola, nata a Bolzano il 20 febbraio 1936 . . » 72 »
177. Bellugi Amalia, nata a Roma il 6 febbraio 1925 . » 72 »
178. Boselli Luigi, nato a Bologna il 12 novembre 1935 . . » 72 »
179. Castellani Laura, nata a Roma il 9 maggio 1938 . . . . » 72 »
180. Castro Vincenzo, nato a Biancavilla il 1° agosto 1932 . » 72 »
181. Casu Giuseppe, nato a Cagliari il 31 maggio 1932 . . . . » 72 »
182. Cavalli Pierluigi, nato a Bergamo il 2 gennaio 1936 . . . » 72 »
183. Cavalluzzo Angelo, nato a Parigi il 22 dicembre 1938 » 72 »
184. Chiefari Maria, nata a Soverato il 18 marzo 1940 . . » 72 »
185. Colombo Paolo, nato a Monza il 2 maggio 1936 . . . » 72 »
186. Corso Giuseppe, nato a Palermo il 30 gennaio 1939 . » 72 »
187. Costantini Domenico, nato a Isola del Liri il 2 novembre 1929 . » 72 »
188. Cutello Vittorio, nato a Chiaramonte Gulfi il 20 luglio 1940 . » 72 »
189. De Carlo Gianfranco, nato a Taranto il 12 agosto 1937 . . » 72 »
190. Di Benedetto Alfonso, nato a Palermo il 29 settembre 1941 . . » 72 »
191. Donadio Giuseppe, nato a Castrovillari l'11 dicembre 1929 . . . . . » 72 »

192. Doniselli Maria Giuseppina, nata a Milano il 14 giugno 1932 . . . punti 72 su 100
193. Friedemann Elena, nata a Busto Arsizio il 5 aprile 1938 . . . » 72 »
194. Geddo Ermanno, nato a Ortovero il 18 maggio 1939 . . . » 72 »
195. Lemma Michele, nato a Foggia il 6 luglio 1938 . . . » 72 »
196. Maioli Cosimo, nato a Eboli il 25 febbraio 1937 . . . » 72 »
197. Paladini Giuliano, nato a S. Giuliano Terme il 12 ottobre 1940 . . . » 72 »
198. Pantè Salvatore, nato a Messina il 19 novembre 1937 . . . » 72 »
199. Pennacchia Silla Alfonso, nato ad Atessa il 23 febbraio 1938 . . . » 72 »
200. Prada Augusto, nato a Milano il 17 maggio 1941 . . . » 72 »
201. Rimondini Roberto, nato a Bologna il 31 agosto 1937 . . . » 72 »
202. Teglio Nicoletta, nata a Genova il 12 aprile 1937 . . . » 72 »
203. Traverso Giorgio, nato a Genova il 20 maggio 1937 . . . » 72 »
204. Valenti Sebastiano, nato a Scordia l'8 novembre 1939 . . . » 72 »
205. Vigneri Mario, nato a Treviso il 12 aprile 1942 . . . » 72 »
206. Viscidi Emilia, nata a Calabritto il 27 luglio 1938 . . . » 72 »
207. Zambotti Augusto, nato a Rivolta d'Adda il 5 febbraio 1941 . . . » 72 »
208. Baldi Renata, nata a Firenze il 7 febbraio 1929 . . . » 71 »
209. Bartoccioni Gabriele, nato a Pianello di Cagli il 30 settembre 1937 . . . » 71 »
210. Dal Cero Antonio, nato a Pressana il 20 gennaio 1931 . . . » 71 »
211. Lombardi Giuseppe, nato a Rutino il 4 luglio 1935 . . . » 71 »
212. Nolenti Manfredo, nato a Taglio di Po il 20 gennaio 1934 . . . » 71 »
213. Pappalettera Nicola, nato a Bari il 20 ottobre 1934 . . . » 71 »
214. Razzino Salvatore, nato a Teano il 18 giugno 1939 . . . » 71 »
215. Scarabello Carlo, nato a La Spezia il 21 settembre 1932 . . . » 71 »
216. Tecce Felice Antonio, nato a Castelfranci il 18 agosto 1926 . . . » 71 »
217. Abisso Giuseppe Angelo, nato a Ribera il 14 febbraio 1929 . . . » 70 »
218. Accorinti Lorenzo, nato a Parghelia il 10 ottobre 1937 . . . » 70 »
219. Arata Giandomenico, nato a Milano il 21 gennaio 1940 . . . » 70 »
220. Artino Lo Balbo Rosaria Maria, nata a Caltagirone l'8 novembre 1927 . . . » 70 »
221. Azzarone Giuseppe, nato a Monte S. Angelo il 4 giugno 1937 . . . » 70 »
222. Barberi Ignazio, nato a Siracusa il 24 febbraio 1939 . . . » 70 »
223. Bassino Piergiuseppe, nato a Occimiano il 21 gennaio 1936 . . . » 70 »
224. Bernardini Gianfranco, nato a Viterbo il 20 ottobre 1938 . . . » 70 »
225. Bevilacqua Liborio, nato a Caltanissetta il 18 novembre 1935 . . . » 70 »
226. Bianchetti Gelletti Anna Maria, nata a Bagnolo Mella il 5 agosto 1931 . . . » 70 »
227. Bimonte Daniele, nato a Castelvetere sul Calore l'11 aprile 1929 . . . » 70 »
228. Bottino Riccardo, nato a Trecastagni l'11 dicembre 1940 . . . » 70 »
229. Brandolin Paolo, nato a Sassari l'11 aprile 1935 . . . » 70 »
230. Buda Giuseppe, nato a Messina il 3 ottobre 1936 . . . » 70 »
231. Buonacara Giuseppe, nato a Barletta il 14 settembre 1939 . . . » 70 »
232. Bussi Luciano, nato a Potenza il 19 luglio 1932 . . . » 70 »
233. Calderone Giuseppe, nato a Barcellona l'11 settembre 1935 . . . punti 70 su 100
234. Caseti Iole, nata a Montone il 19 settembre 1939 . . . » 70 »
235. Celoria Roberto, nato a Torino il 28 maggio 1940 . . . » 70 »
236. Centi Renato, nato a Siena il 3 settembre 1922 . . . » 70 »
237. Ceraolo Gaetano, nato a S. Angelo di Brolo il 10 ottobre 1932 . . . » 70 »
238. Chilloni Giovanni, nato a Reggio Emilia il 20 dicembre 1940 . . . » 70 »
239. Collini Oscar, nato a New York il 10 marzo 1932 . . . » 70 »
240. Colognato Luciana, nata a Dessiè il 9 luglio 1940 . . . » 70 »
241. Corbi Tommaso, nato a Cori il 6 settembre 1931 . . . » 70 »
242. Costa Pasquale, nato a Nuoro il 2 agosto 1935 . . . » 70 »
243. Cuccio Giuseppina, nata a Reggio Calabria il 4 gennaio 1939 . . . » 70 »
244. Dagnino Alessandro, nato a Genova il 26 settembre 1939 . . . » 70 »
245. De Bei Mario, nato a Chioggia il 1° luglio 1930 . . . » 70 »
246. Della Valle Giuseppe, nato a Mezzano - fraz. di Caserta il 31 maggio 1936 . . . » 70 »
247. De Maffutiis Giuseppe, nato ad Auletta il 17 gennaio 1932 . . . » 70 »
248. Di Mambro Marco, nato a Vallemaio il 25 aprile 1934 . . . » 70 »
249. Di Massa Vincenzo, nato a Solopaca il 1° gennaio 1923 . . . » 70 »
250. Di Palma Michele, nato a Canosa di Puglia il 28 maggio 1938 . . . » 70 »
251. Di Tizio Sofia, nata a Pescara il 26 agosto 1940 . . . » 70 »
252. Fabbroni Luisamaria, nata a Milano il 13 gennaio 1933 . . . » 70 »
253. Farelli Sofia, nata a Genova il 3 febbraio 1935 . . . » 70 »
254. Favilli Adiberto, nato ad Anghiari il 16 maggio 1937 . . . » 70 »
255. Ferlini Luigi, nato a Roma il 20 agosto 1933 . . . » 70 »
256. Ferrante Ernesto, nato a Napoli il 23 settembre 1936 . . . » 70 »
257. Ferrarini Gaudenzio, nato a Gualtieri il 2 maggio 1938 . . . » 70 »
258. Filippucci Giorgio, nato a Genova il 12 luglio 1935 . . . » 70 »
259. Foli Giulio, nato a Gubbio il 18 marzo 1939 . . . » 70 »
260. Gaidano Mandruzzato Maria Eugenia, nata ad Alessandria il 3 aprile 1933 . . . » 70 »
261. Gambardella Lucio, nato ad Amalfi il 3 aprile 1934 . . . » 70 »
262. Garibaldi Antonio, nato a Sanremo il 24 ottobre 1938 . . . » 70 »
263. Garlano Michele, nato a Caltanissetta il 10 novembre 1927 . . . » 70 »
264. Giuffrida Salvatore, nato a Riposto il 29 marzo 1932 . . . » 70 »
265. Gizzarelli Mauro, nato a Torre de' Passeri il 19 luglio 1940 . . . » 70 »
266. Grasso Angela Maurina, nata ad Acireale il 23 gennaio 1937 . . . » 70 »
267. Grella Antonio, nato a Roccasecca il 16 giugno 1931 . . . » 70 »
268. Guardavaglia Rocco, nato a Scilla il 2 ottobre 1937 . . . » 70 »
269. Guastella Giuseppe Antonio, nato a Brindisi il 10 ottobre 1939 . . . » 70 »
270. Guberti Aurelia, nata a Ferrara il 19 luglio 1941 . . . » 70 »
271. Gurciullo Salvatore, nato a Lentini il 3 agosto 1933 . . . » 70 »
272. Iuorio Angelo Maria, nato a Torebba dei Lombardi il 7 settembre 1926 . . . » 70 »
273. Leone Antonio Mariano, nato a Guagnano il 19 febbraio 1939 . . . » 70 »

274. Lucca Giampaolo, nato a Cagliari il 5 agosto 1934 punti 70 su 100
275. Manani Giovanni, nato a Udine il 2 dicembre 1936 » 70 »
276 Mangiameli Salvatore, nato ad Augusta il 19 marzo 1939 » 70 »
277. Mannone Tommaso, nato a Mazara del Vallo il 26 ottobre 1937 » 70 »
278. Marchetta Valter, nato a Roma il 28 agosto 1939 . » 70 »
279. Marra Mario, nato a Galatina il 24 maggio 1925 . » 70 »
280. Martinozzi Giuliano, nato a Montieri il 17 agosto 1935 » 70 »
281. Matturro Fulgenzio, nato a Caserta il 3 marzo 1924 . » 70 »
282. Mazza Luigi, nato a Ragusa l'11 aprile 1937 » 70 »
283. Merigo Andrea, nato a Viareggio l'11 novembre 1939 . » 70 »
284 Metrangolo Mario, nato a Novoli il 27 novembre 1932 . » 70 »
285 Moccia Vittoria, nata a Napoli il 29 maggio 1928 . » 70 »
286. Morabito Anna Maria, nata a Messina il 19 agosto 1934 » 70 »
287. Musci Domenico, nato a Milano il 6 ottobre 1930 . » 70 »
288. Narracci Giovanni, nato a Ostuni il 30 gennaio 1929 . . . . » 70 »
289. Nofrini Ugo, nato a Roma il 12 gennaio 1936 » 70 »
290. Oddi Nicola, nato a Roma il 3 novembre 1938 . » 70 »
291. Orecchia Carlo, nato a Luino il 30 dicembre 1938 . . » 70 »
292. Orfei Aldo, nato a Perugia il 16 giugno 1930 . » 70 »
293 Pacini Paolo, nato a Livorno il 28 febbraio 1938 » 70 »
294 Pandolfo Alfonso, nato a Palermo il 19 agosto 1938 » 70 »
295 Panicali Piero, nato a Pesaro il 15 ottobre 1938 . » 70 »
296. Pansini Vito, nato a Molfetta il 10 ottobre 1938 . . » 70 »
297. Panti Enrico, nato a Roma il 13 marzo 1932 » 70 »
298. Pelizzo Carlo, nato a Faedis il 18 dicembre 1940 . . » 70 »
299. Pennati Piergiovanni, nato a Firenze il 19 gennaio 1933 . » 70 »
300. Petito Antonio, nato a Copertino il 28 ottobre 1934 . » 70 »
301. Piccardo Giancarlo, nato a Isola del Cantone il 22 luglio 1939 » 70 »
302 Picciocchi Raffaella, nata ad Avella il 29 settembre 1938 » 70 »
303. Pignataro Antonio, nato a Bagnara Calabra il 17 dicembre 1937 . . » 70 »
304. Pinato Giampaolo, nato a Gona il 26 gennaio 1942 . » 70 »
305. Pirotta Luigi, nato a Desio il 23 settembre 1930 . » 70 »
306. Quattrocchi Gioacchino, nato a Mazzarino il 19 gennaio 1937 . . . . » 70 »
307. Rana Giovanni, nato a Bisceglie il 1° novembre 1930 . » 70 »
308. Ranieri Francesco, nato a Bari il 2 ottobre 1932 . » 70 »
309. Ratti Francesco, nato a Gorgonzola il 6 settembre 1930 . » 70 »
310 Rodriguez Maurizio, nato a Como il 18 agosto 1941 . » 70 »
311. Ronca Giuseppe, nato a Ismailia (Egitto) il 24 gennaio 1927 » 70 »
312. Rubertelli Corrado, nato a Napoli l'8 giugno 1933 . . . » 70 »
313. Salerno Arcangelo, nato a Mineo il 1° dicembre 1938 . . » 70 »
314 Sansone Ambrogio, nato a Palermo il 18 agosto 1941 . . . . » 70 »
315. Santini Mirella, nata a Bologna l'11 febbraio 1931 . . . . punti 70 su 100
316. Sarpellon Mario, nato a Venezia il 12 giugno 1939 . . . . » 70 »
317. Scafidi Antonino, nato a Belmonte Mezzagno il 5 ottobre 1935 . . . . » 70 »
318. Scalera Luigi, nato a Mesagne il 16 ottobre 1941 . . . . » 70 »
319. Scarale Giovanni Lorenzo, nato a S. Giovanni Rotondo il 29 luglio 1935 . . » 70 »
320. Schilleci Bernardo, nato a Contessa Entellina il 13 gennaio 1930 . . . . » 70 »
321. Signore Luciano, nato a Roma il 4 ottobre 1938 . . . . » 70 »
322 Tavella Ferdinando, nato a S. Ferdinando di Rosarno il 28 novembre 1936 » 70 »
323. Specchia Giovanni Antonio, nato a Galatina il 4 gennaio 1939 . . . . . » 70 »
324. Testa Vinicio, nato a Terracina il 4 giugno 1928 . . . . » 70 »
325. Tomasi Morgano Aurelio, nato a Militello Rosmarino il 22 ottobre 1938 . . » 70 »
326. Tommasoli Rocco, nato a Sassocorvaro il 31 dicembre 1934 . . . . . » 70 »
327. Torraco Claudio, nato a Montagano il 15 marzo 1936 . . . . . . » 70 »
328. Traina Salvatore, nato a Vittoria il 4 aprile 1925 . . . . » 70 »
329 Troili Alberto, nato a Roma il 26 agosto 1936 . . . . » 70 »
330. Troilo Antonio, nato a Taranto il 19 febbraio 1936 . . . . . . » 70 »
331. Turati Nino, nato a Ferrara il 4 settembre 1939 . . . . » 70 »
332 Vacca Antonio, nato a Picinisco il 2 maggio 1933 . . . . . . » 70 »
333. Vagelli Antonio, nato a Cascina il 17 maggio 1935 . . . . . . » 70 »
334. Valleggi Carlo, nato a Firenze il 5 febbraio 1940 . . . . » 70 »
335. Vecellio Anna Maria, nata a Pordenone il 10 luglio 1941 . . . . . . » 70 »
336. Vella Paolo, nato a Vigevano il 4 maggio 1938 . . . . » 70 »
337. Ventura Raffaele, nato a Cellino S. Marco il 5 settembre 1931 . . . » 70 »
338. Vestini Domenico, nato a Castel di Sasso il 4 giugno 1923 . . . . » 70 »
339. Visciani Giuseppe, nato a Salerno il 25 marzo 1937 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5118)

OSPEDALE PER LUNGODEGENTI « S. GIOVANNI BATTISTA » DI ZAGAROLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;
due posti di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di ortopedia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Zagarolo (Roma).

(5378)

OSPEDALE « A. CELLI » DI CAGLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cagli (Pesaro e Urbino).

(5915)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 24 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Massa (Massa-Carrara).

(5913)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di anestesia e rianimazione;

quattro posti di assistente di accettazione-pronto soccorso e medicina d'urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Gorizia.

(5914)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. MALPIGHI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di aiuto della prima divisione geriatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della prima divisione geriatrica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(5916)

OSPEDALE DI LEGNAGO

Concorso ad un posto di primario della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di oculistica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Legnago (Verona).

(5908)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « L. ARMANNI » DI ARCO

Concorso ad un posto di primario di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge della regione Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20 e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arco (Trento).

(5877)

OSPEDALE DI ABBADIA S. SALVATORE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbadia S Salvatore (Siena).

(5912)

OSPEDALE CIVILE « PAPA GIOVANNI XXIII » DI GRADO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 giugno 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Grado (Gorizia).

(5879)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1977, n. 12.

Norme per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica previste dalla legge 5 agosto 1975, n. 412.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del 2 aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Programmazione

La giunta regionale, con il concorso della commissione consiliare competente e la partecipazione dei comitati comprensoriali, delle province e degli organi scolastici, elabora gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei programmi di edilizia scolastica entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I comitati comprensoriali, entro trenta giorni dalla comunicazione di tali indirizzi e criteri, sulla base delle richieste degli enti obbligati, con il coordinamento delle province e la partecipazione dei consigli scolastici distrettuali e provinciali e degli organi scolastici dello Stato, propongono alla Regione i loro programmi.

La giunta regionale, con il concorso della commissione consiliare competente, predispone il programma da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

Restano ferme le disposizioni dettate in proposito dalla legge 5 agosto 1975, n. 412.

Art. 2.
Norma generale

Per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica, di cui all'articolo precedente, si applicano le norme per la realizzazione di opere pubbliche di competenza degli enti locali, previste dalla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge.

Restano ferme le disposizioni dettate in proposito dalla legge 5 agosto 1975, n. 412.

Art. 3.
Indicazione ed acquisizione delle aree

All'area indicata con delibera di cui all'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412, si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le misure di salvaguardia decadono qualora, ove occorra il decreto di vincolo, questo non venga emesso entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di indicazione dell'area.

L'ente obbligato, qualora l'area non sia altrimenti disponibile, provvede attraverso l'istituto della occupazione di urgenza, avvalendosi della delega di cui all'art. 9 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dalla aggiudicazione dei lavori.

L'organo regionale competente ai fini del sesto comma dell'art. 10 della legge n. 412 è la giunta regionale.

Art. 4.
Progettazione dell'opera

Entro venti giorni dall'avviso di finanziamento dell'opera all'ente obbligato ovvero, ove occorra la deliberazione di indicazione dell'area, entro venti giorni dalla adozione della stessa, l'ente obbligato dispone che il proprio ufficio tecnico provveda alla compilazione del progetto oppure delibera di affidare l'incarico all'ufficio tecnico comprensoriale, costituito dal comitato comprensoriale di cui alla legge 31 gennaio 1975, n. 12, o di altri enti pubblici o di liberi professionisti. L'ente obbligato, nello stesso termine, può deliberare di provvedere alla esecuzione dell'opera tramite concessione o appalto-concorso.

Qualora gli enti obbligati intendano costituirsi in consorzio ai fini previsti dall'art. 4, comma primo, alinea I, della legge 5 agosto 1975, n. 412, la costituzione del consorzio dovrà avvenire in tempo utile per la presentazione delle richieste nei termini di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 5.
Modalità di compilazione degli elaborati

Gli elaborati di cui all'art. 4 della presente legge tengono particolare conto degli indirizzi dettati dall'art. 1 della detta legge n. 412 e, fino all'entrata in vigore delle nuove norme tecniche previste dall'art. 9 della citata legge n. 412, di quanto stabilito nel decreto ministeriale 18 dicembre 1975 (norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi i limiti minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di edilizia scolastica) e delle norme atte ad evitare barriere architettoniche, di cui all'art. 27 della legge n. 118 del 30 marzo 1971.

Ai fini della attuazione degli indirizzi richiamati al comma precedente, i progettisti terranno anche conto delle eventuali proposte formulate dai consigli di quartiere e di frazione e dalle associazioni e organismi scolastici, culturali, sportivi e ricreativi.

Nella compilazione del quadro economico relativo alla realizzazione dell'opera sono previste, oltre che quella di cui allo art. 14 della citata legge regionale n. 18, anche le spese necessarie di cui all'art. 2 della citata legge n. 412.

Art. 6.
Approvazione degli elaborati

L'ente obbligato è tenuto ad inviare alla giunta regionale, entro quattro mesi dalla comunicazione di assegnazione del finanziamento, il progetto per l'esecuzione dell'opera.

Qualora venga inviato un progetto di massima, il termine di cui al primo comma è ridotto a mesi tre e il progetto dovrà essere compilato secondo le norme di cui al successivo art. 7.

Qualora l'ente obbligato intenda provvedere alla esecuzione dell'opera tramite concessione o appalto-concorso, i termini di cui al primo e secondo comma sono prolungati di trenta giorni.

La giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento del progetto, sentita la sezione II del comitato consultivo regionale, può formulare osservazioni.

La giunta regionale può interrompere la decorrenza del termine, di cui al comma precedente, qualora ritenga detto termine insufficiente per la formulazione delle osservazioni.

Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute osservazioni da parte della giunta regionale, l'ente obbligato approva il progetto entro i successivi trenta giorni.

Qualora la giunta regionale formuli osservazioni, l'ente obbligato approva il progetto entro trenta giorni dalla comunicazione delle stesse.

Fermo restando il rispetto delle norme di legge ed in particolare di quelle richiamate nel precedente art. 5, l'ente obbligato, qualora non ritenga di accogliere le osservazioni della giunta regionale, ne fa motivata menzione nella deliberazione consiliare con la quale viene approvato il progetto, informandone la giunta regionale stessa.

Eventuali variazioni di programma limitate ad aumenti o riduzioni del numero delle aule o della spesa prevista per ogni singola opera nel programma approvato dal consiglio regionale, sono autorizzate dalla giunta regionale nei limiti delle somme disponibili ai sensi dell'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Art. 7.
Norme per la compilazione del progetto di massima

I progetti saranno corredati di:

disegni:

1) lo stralcio dello strumento urbanistico approvato o adottato;

2) un piano generale redatto su scala non inferiore a 1:500, sul quale sarà rappresentato l'edificio che si vuol costruire, adattare o riparare e saranno pure rappresentate quelle adiacenze che avranno influenza sul progetto esibito;

3) la pianta di ogni piano del fabbricato con la indicazione della destinazione di ciascun ambiente;

4) i prospetti;

5) le sezioni occorrenti a far conoscere la intera disposizione del fabbricato e delle scale destinate a dar accesso ai vari piani.

Se il progetto concerne il restauro e l'adattamento di un fabbricato, si dovranno indicare sulle piante le parti da demolire e quelle da farsi a nuovo. Se si tratta di edificio vincolato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o di edificio di interesse artistico, monumentale, storico o ambientale, il progetto va accompagnato da un'analisi stratigrafica dell'edificio e da una relazione storica documentale;

relazione:

la relazione esporrà le considerazioni che hanno guidato l'autore del progetto nello studio e nella compilazione del medesimo; lo studio del terreno condotto ai sensi della circolare n. 3797 del 6 novembre 1967, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed il sistema di costruzione;

stima sommaria dei lavori, composta di due categorie:

la prima comprenderà le spese dei lavori, corrispettivi e indennità a corpo e le spese per i lavori a misura; esposte anche non analiticamente;

la seconda, le somme che rimangono a disposizione dell'amministrazione ai sensi del precedente art. 5; queste ultime esposte analiticamente.

Art. 8.

Appalto dei lavori

Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 27 della citata legge regionale n. 18, modificato dall'art. 10 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10, le gare di appalto da rinnovarsi con offerte in aumento dovranno essere espletate secondo modalità che contemplino comunque la prefissazione di limiti di massimo aumento mediante scheda segreta dell'ente obbligato.

Detti limiti saranno determinati al momento della gara attraverso la media aritmetica di tre schede segrete compilate da due tecnici designati dallo stesso ente obbligato e da un tecnico designato dal comitato comprensoriale competente per territorio o, ove questo non sia ancora insediato, dalla giunta regionale.

Il risultato della gara non è soggetto ad alcuna approvazione e i lavori possono avere immediato inizio, con consegna sotto le riserve di cui all'art. 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.

Nel caso di aggiudicazione in aumento, il finanziamento suppletivo è in relazione alle disponibilità di cui all'art. 3, comma sesto, della legge 5 agosto 1975, n. 412.

La giunta regionale provvede all'impegno di spesa, sulla base della deliberazione di affidamento dei lavori dell'ente obbligato, attingendo se necessario al fondo di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

La gara di appalto dovrà essere esperita entro quaranta giorni dall'approvazione del progetto esecutivo.

Entro dieci giorni dall'aggiudicazione dei lavori, dovrà procedersi alla consegna degli stessi, nelle more della stipulazione del contratto, con le riserve di cui all'art. 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248.

Per l'inizio e il compimento delle operazioni di collaudo, si applicano i termini previsti dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Art. 9.

Gestione dei lavori

I lavori di variante e suppletivi a progetti approvati, nonchè le relative maggiori spese, nel limite dell'importo totale assegnato per la esecuzione dell'opera, sempre che i diversi e/o maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera, in relazione alle previsioni del progetto, sono approvati dall'ente obbligato, su proposta del direttore dei lavori senza necessità di preventivi pareri, informandone la giunta regionale.

Parimenti sono approvati dall'ente obbligato tutti gli atti di carattere tecnico-amministrativo riguardanti la conduzione dei lavori fino al collaudo, sempre nei limiti di cui al primo comma.

Le sospensioni dei lavori, accordate ai sensi del comma precedente per giustificati motivi, sono comunicate dall'ente obbligato alla giunta regionale entro dieci giorni dall'inizio e dal termine della sospensione stessa.

Le sospensioni dei lavori non comunicate entro i termini predetti non saranno prese in considerazione ai fini del finanziamento eventualmente necessario per il pagamento di revisione-prezzi.

Sono autorizzate dalla giunta regionale le spese eccedenti gli importi previsti nel progetto nei limiti delle somme disponibili ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge n. 412.

Art. 10.

Economie di gestione

Eventuali economie derivanti da aggiudicazioni con ribasso, perizie riduttive, minori lavori o da qualsiasi altra causa, potranno essere accertate dalla giunta regionale anche prima del collaudo, per permettere l'immediato utilizzo delle somme risparmiate, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge n. 412, ovvero, qualora le previsioni generali sui costi delle opere programmate lo consentano, per il finanziamento di programmi suppletivi, secondo le indicazioni del consiglio regionale.

Art. 11.

Stato di avanzamento dei lavori

Gli enti obbligati o la concessionaria sono tenuti a liquidare i lavori sulla base di stati d'avanzamento ed a provvedere al pagamento degli stessi sulla base dei corrispondenti certificati di liquidazione. Tali documenti contabili dovranno essere trasmessi trimestralmente alla Regione come documentazione giustificativa dei rendiconti resi a norma dell'art. 12 del regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati 3 giugno 1975, n. 40.

Nei casi in cui l'ente obbligato applichi la norma prevista dal secondo comma dell'art. 23 della citata legge n. 18, è ugualmente tenuto a trasmettere trimestralmente gli stati di avanzamento dei lavori.

Art. 12.

Concessione

Nel caso in cui gli enti obbligati intendano affidare la realizzazione delle opere mediante concessione, saranno tenuti alla osservanza delle clausole di una convenzione-tipo approvata dal consiglio regionale.

Il bando previsto dall'art. 5 della citata legge n. 412 dovrà essere pubblicato con le modalità di cui all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, a cura dell'ente concedente o del consorzio tra tali enti entro i trenta giorni successivi ai termini di cui al primo comma dell'art. 4.

Il partecipante prescelto dovrà stipulare la convenzione entro dieci giorni dalla relativa comunicazione. In caso di inadempienza l'amministrazione si riserva il diritto di revocare l'affidamento della concessione, fatta salva ogni ulteriore azione nell'interesse dell'amministrazione concedente.

Art. 13.

Pagamenti

Alla erogazione dei fondi per la realizzazione delle opere, l'amministrazione regionale provvede ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, con le modalità che seguono.

A tal fine la Regione dispone, presso l'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria della Regione, apposite aperture di credito in conto corrente a favore dei sindaci o dei presidenti degli enti obbligati o dei loro consorzi, nei modi e secondo le procedure previste dal regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati 3 giugno 1975, n. 40.

L'accreditamento delle somme viene effettuato distintamente per ciascuna opera, sulla base degli impegni assunti dalla giunta regionale.

L'inosservanza di quanto disposto dall'art. 11 della presente legge può provocare, da parte della giunta regionale, provvedimento di sospensione dell'apertura di credito in conto corrente nonchè, qualora senza giustificati motivi non venga provveduto entro i successivi novanta giorni, provvedimento di sostituzione della giunta regionale all'ente obbligato nella sua qualità di committente dei lavori.

Art. 14.

Procedure surrogatorie regionali

Entro trenta giorni dalla inutile scadenza dei termini previsti dalla presente legge per i vari adempimenti da parte degli enti obbligati, la giunta regionale, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, provvede, in via sostitutiva, oppure, se risulta più opportuno per la sollecita esecuzione dell'opera, assegna nuovi termini, trascorsi i quali provvede in via sostitutiva.

L'ente obbligato, qualora ritenga di non possedere adeguate strutture tecniche ed amministrative per la sollecita realizzazione dell'opera, in assenza degli uffici comprensoriali di cui al precedente art. 5, può chiedere che la giunta regionale provveda, in via sostitutiva, alla realizzazione dell'opera o a singoli adempimenti.

Art. 15.

Collaudo e destinazione delle opere

La nomina del collaudatore è di competenza dell'ente obbligato. Il collaudo o il certificato di regolare esecuzione sono omologati dalla giunta regionale.

Le opere realizzate apparterranno al patrimonio indisponibile degli enti obbligati, con destinazione ad uso scolastico, nonchè, compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola, ad uso della comunità secondo gli indirizzi di cui alla legge n. 412.

Art. 16.

Delega

Le funzioni amministrative di competenza della giunta regionale, di cui alla presente legge, possono essere da questa ultima delegate a singoli componenti della giunta stessa.

Art. 17.

Applicazione della legge al programma in corso

Le norme di cui alla presente legge si applicano anche alle opere di edilizia scolastica di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 179, del 10 dicembre 1975, fermo restando la validità degli atti già compiuti all'entrata in vigore di questa stessa legge.

Art. 18.

Asili-nido

I comuni beneficiari di contributi regionali per la realizzazione di asili-nido sono tenuti ad inviare alla giunta regionale entro quattro mesi dalla comunicazione di assegnazione del finanziamento, il progetto per l'esecuzione dell'opera.

Qualora venga inviato un progetto di massima, il termine di cui al primo comma è ridotto a mesi tre e il progetto dovrà essere compilato secondo le norme di cui all'art. 7 della presente legge.

Qualora il comune intenda realizzare l'opera mediante appalto-concorso, è tenuto a presentare alla giunta regionale il disciplinare entro tre mesi dalla comunicazione di promessa di contributo, per l'emissione del decreto formale di assegnazione dello stesso mentre il progetto esecutivo per la formulazione del parere di cui ai commi successivi sarà presentato una volta esperito l'appalto-concorso stesso.

La giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto, sentita la sezione II del comitato consultivo regionale, puo formulare osservazioni.

La giunta regionale può interrompere la decorrenza del termine, di cui al comma precedente, qualora ritenga detto termine insufficiente per la formulazione delle osservazioni

Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute osservazioni da parte della giunta regionale, s'intende che il progetto è conforme alla normativa vigente.

Qualora la giunta regionale formuli osservazioni e il comune non ritenga di accoglierle, lo stesso è tenuto a controdedurre informandone la giunta regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 2 aprile 1977

CAVINA

(5082)

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1977, n. **13.**

Contributi alla formazione del fondo di garanzia dei consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del 2 aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, al fine di sviluppare l'associazionismo fra le imprese artigiane e di favorirne l'accesso al credito, a norma dell'art. 3 dello statuto regionale, concorre, per gli anni 1977, 1978 e 1979, alla formazione del fondo di garanzia dei consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado, secondo le finalità previste dagli statuti consortili, in armonia anche con gli indirizzi generali di sviluppo economico della Regione.

Art. 2.

Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge i consorzi regionali artigiani di garanzia che associno un minimo di venticinque consorzi di primo grado, i quali siano presenti in almeno cinque province della Regione.

Ai fini della erogazione dei contributi, gli statuti consortili e le loro eventuali modificazioni devono essere approvati dal consiglio regionale. In essi dovrà essere prevista, nei consigli di amministrazione, la presenza di tre componenti nominati dal consiglio regionale, esterni al consiglio stesso, con voto limitato a due, ai quali non potranno essere conferite cariche di presidenza e di vice presidenza.

Al consiglio regionale deve essere altresì riservata la nomina del presidente del collegio sindacale.

Gli statuti dovranno infine prevedere, nel caso di scioglimento del consorzio, la devoluzione alla regione Emilia-Romagna delle somme risultanti disponibili dopo il pagamento delle passività ed il rimborso delle quote sociali in misura non superiore all'importo versato.

Art. 3.

I componenti di nomina regionale dei consigli di amministrazione, di cui al precedente art. 2, secondo comma, sono tenuti a presentare entro il 31 maggio di ciascun anno alla Regione una relazione congiunta sull'attività svolta dai rispettivi consorzi, con le relative eventuali osservazioni in ordine alla gestione.

Art. 4.

Le domande, dirette al presidente della Regione, dovranno essere presentate entro il 30 giugno di ciascun esercizio cui si riferisce il finanziamento della presente legge.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dello statuto consortile, del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, approvato dall'assemblea dei soci, e dell'elenco dei soci.

Art. 5.

I contributi saranno concessi con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

I finanziamenti previsti in bilancio per ciascun esercizio saranno ripartiti, fra i consorzi aventi diritto, per il 50% in base al numero delle forme associative di primo grado che ne fanno parte e per il 50% in rapporto al numero complessivo delle imprese artigiane associate.

Art. 6.

Per l'esercizio finanziario 1977 l'ammontare del contributo è fissato in L. 700.000.000. La misura del contributo da erogare negli anni 1978 e 1979 sarà definita in sede di approvazione delle rispettive leggi di bilancio.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a L. 700.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, dotato dello stanziamento di L. 700.000.000, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante la riduzione di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riferimento alla esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 7 dell'elenco n. 4 annesso al bilancio stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 2 aprile 1977

CAVINA

(5083)

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1977, n. 14.

Miglioramenti economici al personale in attesa della applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 2 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali, al personale che fruisce del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali è attribuita la somma di L. 10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 1° gennaio 1976 al 31 gennaio 1977.

A partire dal 1° febbraio 1977 la somma anzidetta è elevata a L. 25.000 mensili.

Al suddetto personale sono attribuite altresì le somme di L. 10.000 per la 13ª mensilità del 1976 e di L. 25.000 per la 13ª mensilità del 1977, ridotte proporzionalmente in relazione al servizio prestato.

Gli importi di cui ai commi precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali.

Art. 2.

Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge trovano copertura:

a) quanto a L. 290.000.000, concernenti l'onere previsto per l'esercizio 1976, mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 dotato di uno stanziamento di L. 290.000.000 la cui copertura finanziaria è assicurata mediante la riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per lo esercizio finanziario 1976, in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riferimento alla voce 1 dell'elenco n. 3 annesso al bilancio stesso;

b) quanto a L. 695.000.000, concernenti l'onere previsto per l'esercizio 1977, mediante l'impinguamento dei capitoli:

cap. 00250 . . . . L. 30.000.000
cap. 03210 . . . . » 50.000.000
cap. 05020 . . . . » 470.000.000
cap. 05060 . . . . » 10.000.000
cap. 95120 . . . . » 135.000.000

del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 « Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione » del bilancio di previsione per l'esercizio medesimo.

Art. 3.
Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 è apportata la seguente variazione:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 48100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . L. 290.000.000

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . L. 695.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 05010. — Miglioramenti economici al personale in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali per l'anno 1976 (titolo I - sezione 1ª - rubrica 9ª - categoria 2ª) (c.n.i.) . . . . L. 290.000.000

Cap. 00250. — Spesa per il personale addetto al consiglio regionale . . . . » 30.000.000

Cap. 03210. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali . . . . » 50.000.000

Cap 05020. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali . . . . » 470.000.000

Cap. 05060. — Spesa per il personale in conformità del terzo comma dell'art. 61 dello statuto . » 10.000.000

Cap. 95120. — Spesa per il personale docente ed amministrativo dei centri e dei corsi di formazione professionale direttamente gestiti dalla Regione . . . . » 135.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 2 aprile 1977

CAVINA

(5084)

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1977, n. 15.

Interpretazione autentica dell'art. 28 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 30: « Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla regione Emilia-Romagna », sostituito dall'art. 6 della legge regionale 19 agosto 1976, n. 34.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 2 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 28 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 30, sostituito dall'art. 6 della legge regionale 19 agosto 1976, n. 34, deve essere interpretato nel senso che la somma da rimborsare a norma del primo comma non può essere in ogni caso inferiore alla misura stabilita dall'art. 4.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, secondo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 2 aprile 1977

CAVINA

(5085)

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1977, n. **16.**

Piano regionale per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano - Norme per il servizio di trasfusione degli ospedali - Deleghe.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del 6 aprile 1977)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

COGESTIONE DEI SERVIZI TRASFUSIONALI OSPEDALIERI

Art. 1.
Partecipazione alla gestione dei servizi trasfusionali

Nel pieno e integrale riconoscimento della funzione civica e sociale e dei valori umani e solidaristici che in detta funzione si esprimono, le associazioni aventi come attività istituzionale preminente la donazione volontaria del sangue e la cui vita sia regolata da statuti democratici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 luglio 1967, n. 592, e i cui bilanci siano resi pubblici, partecipano, secondo le norme della presente legge, alla gestione dei servizi di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano dipendenti dagli enti ospedalieri a norma del secondo comma dell'art. 10 della suddetta legge n. 592.

La partecipazione di cui al precedente comma è riconosciuta alle associazioni provinciali aventi un numero di donatori non inferiore al cinque per mille della popolazione residente nel territorio della provincia e si attua mediante convenzione stipulata tra l'ente ospedaliero che gestisce un centro trasfusionale o un centro di raccolta e le associazioni anzidette.

L'ente ospedaliero è responsabile del buon funzionamento amministrativo, tecnico e sanitario del centro trasfusionale o del centro di raccolta, secondo quanto previsto dalla legge 14 luglio 1967, n. 592 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato col decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256.

Restano ferme tutte le competenze attribuite agli organi dell'ente ospedaliero dalle vigenti disposizioni.

Art. 2.
Comitato paritetico di cogestione

La convenzione di cui al precedente articolo deve prevedere la costituzione di un comitato paritetico di iniziativa, proposta e controllo, i cui componenti, nel numero stabilito nella convenzione, sono nominati per la metà dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero nel suo seno e per l'altra metà dai competenti organi delle associazioni di donatori aventi i requisiti di cui all'articolo precedente e regolarmente costituite nella provincia in cui ha sede l'ente ospedaliero.

Il direttore del centro trasfusionale o del centro di raccolta, o un sanitario dei centri stessi di volta in volta designato dal direttore, nonchè un sanitario designato d'intesa dai competenti organi delle associazioni di donatori di cui al precedente comma, partecipano con voto consultivo alle sedute del comitato paritetico di cogestione.

Non possono essere nominati componenti del comitato dipendenti dell'ente ospedaliero.

Il presidente dell'ente ospedaliero promuove la nomina dei componenti il comitato da parte degli organi interessati e provvede al suo insediamento non oltre trenta giorni dalla nomina stessa

Il presidente del comitato è eletto a scrutinio segreto nella adunanza di insediamento, con l'intervento di almeno i due terzi dei componenti il comitato e a maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo.

Art. 3.
Compiti del comitato paritetico di cogestione

Il comitato di cui all'articolo precedente propone:

A) Al consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero:

1) le modalità di rifornimento delle emoteche degli ospedali che fanno capo al centro trasfusionale;

2) l'invio al centro regionale dei flaconi di sangue eccedenti la necessità dell'ospedale sede del centro trasfusionale e dei presidi sanitari ad esso collegati a norma del quinto comma dell'art. 19;

3) le modalità e i tempi, in relazione alle disponibilità operative del centro trasfusionale, per fare affluire il sangue dai centri di raccolta fissi e mobili al centro trasfusionale stesso cui siano collegati, senza che le indicazioni suddette importino limitazioni nella raccolta del sangue;

4) le modalità attestanti al donatore e all'associazione la data e la quantità di sangue della donazione effettuata;

5) le modalità per la tenuta dello schedario sanitario dei donatori;

6) gli orari in cui dovranno essere effettuati i prelievi, tenendo conto dell'opportunità di venire incontro alle esigenze dei donatori di sangue;

7) l'organizzazione di tutte le rilevazioni statistiche ritenute necessarie;

8) ogni eventuale iniziativa per un uso appropriato del sangue e ogni altro provvedimento ritenuto opportuno.

B) Alla associazione dei donatori:

1) la regolamentazione dell'afflusso dei donatori, che devono presentarsi alla sezione prelievi negli orari determinati;

2) l'invio dei donatori ai servizi ospedalieri indicati dal comitato stesso per gli esami periodici o di idoneità previsti dalle vigenti disposizioni. Detti esami, compresi quelli effettuati su donatori collegati a centri di raccolta fissi e mobili gestiti direttamente dalle associazioni donatori, sono a carico degli enti ospedalieri;

3) le modalità per la tenuta dello schedario amministrativo dei donatori e dei gruppi;

4) i modi di ristoro dei donatori di sangue, dopo la donazione.

Il comitato esprime altresì il proprio parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo delle associazioni.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, nel caso che non ritenga di raccogliere le proposte del comitato, deve motivare il rifiuto con deliberazione soggetta ai controlli di legge.

Art. 4.
Pareri del comitato paritetico di cogestione

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero deve sentire il parere preventivo del comitato di cui all'art. 2 sulle deliberazioni concernenti:

1) il trasferimento del personale dal centro ad altro servizio dell'ospedale e le modificazioni della pianta organica del centro;

2) l'acquisto di attrezzature e presidi sanitari capaci di determinare modifiche dell'espletamento del servizio nei riguardi dei donatori di sangue, fatta salva l'eventuale competenza del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale ai sensi dell'art. 14 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

3) la proposta di determinazione del costo di produzione dei flaconi di sangue e degli emoderivati di pronto impiego;

4) il regolamento che disciplina l'attività del centro e le attribuzioni del personale.

Art. 5.

Regolamento interno del centro trasfusionale

Entro tre mesi dalla data di esecutività della convenzione, l'ente ospedaliero approva il regolamento interno del centro, che, per quanto concerne l'organizzazione del servizio, sarà ispirato a principi che favoriscano il lavoro di équipe e la responsabilità individuale dei singoli operatori nonchè la strutturazione dipartimentale del servizio stesso con i servizi ospedalieri affini.

Il direttore del centro è il coordinatore di tutta l'attività che si svolge nel centro stesso.

Il personale del centro è tenuto a favorire le iniziative decise dal comitato di cui all'art. 2, volte ad estendere la donazione volontaria del sangue e l'aumento dei donatori periodici.

Titolo II

DELEGHE IN MATERIA DI TRASFUSIONI DEL SANGUE UMANO

Art. 6.

Funzioni residuate alla competenza regionale

Restano ferme le competenze regionali in ordine:

a) alla determinazione dei territori di operatività dei centri di raccolta fissi e mobili, dei centri trasfusionali e dei centri di produzione degli emoderivati di cui all'art. 4 della legge 14 luglio 1967, n. 592;

b) all'autorizzazione ad impiantare i centri di cui alla precedente lettera *a*);

c) alla determinazione dei costi di raccolta e preparazione del sangue umano, tenuto conto di quanto disposto nello art. 25;

d) a quanto previsto al punto 3) del successivo art. 8, primo comma;

e) all'indicazione del centro più idoneo cui deve essere collegata l'emoteca.

La funzione di cui alla lettera *a*) è esercitata dal consiglio regionale: le altre funzioni sono esercitate dalla giunta regionale

E' istituito un comitato regionale per il sangue con compiti di consulenza in ordine alle funzioni riservate alla competenza regionale a norma del precedente primo comma.

Il comitato è presieduto dall'assessore regionale alla sanità ed è composto di cinque esperti nominati dal consiglio regionale con voto limitato a tre nomi, di quattro rappresentanti dell'associazione regionale rappresentativa degli enti ospedalieri della regione Emilia-Romagna, di tre rappresentanti della associazione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.) e di un rappresentante dell'associazione donatori volontari del sangue (A.D.V.S.).

Art. 7.

Commissione provinciale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano

Il potere di nomina della commissione per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano, prevista dall'art. 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592, è delegato alle province.

Il presidente dell'amministrazione provinciale o l'assessore provinciale all'igiene e sanità, da lui delegato, è incaricato di presiedere detta commissione.

La commissione di cui al primo comma è costituita anche nel circondario di Rimini; il presidente del comitato circondariale o un membro di detto comitato, da lui delegato, è incaricato di presiederla.

Art. 8.

Deleghe

Ferme restando le competenze regionali di cui al precedente art. 6, è sub-delegato alle provincie e al comitato circondariale di Rimini, l'esercizio delle funzioni in materia di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano delegato alla regione Emilia-Romagna dall'art. 13, n. 12), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernenti:

1) l'autorizzazione agli enti ospedalieri ad affidare mediante convenzione, agli enti di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 14 luglio 1967, n. 592, la gestione dei centri trasfusionali ospedalieri;

2) il ricevimento dell'atto costitutivo dello statuto e del regolamento interno delle associazioni provinciali e comunali di donatori di sangue. Copia dell'atto costitutivo dello statuto e del regolamento interno delle associazioni comunali di donatori di sangue deve essere trasmesso anche al consorzio per i servizi socio-sanitari e al comune competente;

3) il coordinamento dei rapporti fra i vari centri della provincia allo scopo di facilitare il trasferimento del sangue dai centri di raccolta fissi e mobili al centro trasfusionale o al centro regionale. Rimane compito della giunta regionale curare i rapporti tra i servizi trasfusionali di province diverse od estendere i territori di competenza per la raccolta del sangue ad altre province, sentite le amministrazioni provinciali interessate o il comitato circondariale di Rimini.

L'esercizio di tutte le altre funzioni in materia di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano, non riservate alla competenza delle Regioni a norma dell'art. 6 e non subdelegate alle province o al comitato circondariale di Rimini a norma del precedente comma, è sub-delegato ai consorzi per i servizi sanitari e sociali.

La suddetta sub-delega riguarda, in particolare, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

1) l'autorizzazione al funzionamento dei centri di raccolta e dei centri trasfusionali, nonchè la vigilanza su di essi;

2) l'approvazione della nomina del dirigente medico-chirurgo dei centri, qualora questa non sia stata conseguita per pubblico concorso;

3) la facoltà di stabilire il servizio notturno e festivo dei centri negli agglomerati urbani, ove esistano più centri trasfusionali;

4) il coordinamento delle iniziative per la propaganda trasfusionale su scala locale.

Le province e il comitato circondariale di Rimini hanno facoltà di avanzare proposte in ordine alle funzioni amministrative riservate alla competenza della Regione a norma del precedente art. 6.

Per l'esercizio delle funzioni delegate a norma del presente articolo, i delegatari possono avvalersi del laboratorio provinciale d' igiene e profilassi, degli uffici dei medici provinciali e degli ufficiali sanitari.

Art. 9.

Disposizioni statutarie applicabili nel rapporto di delega

Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali gli enti delegatari sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.

Art. 10.

Direttive

Nel corso del rapporto di delega, il consiglio e la giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.

Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegatari nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegatari.

Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 11.

Potere sostitutorio

In caso di inerzia degli enti delegatari la giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.

Art. 12.

Revoca

La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegatari.

La revoca nei confronti del singolo delegatario è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.

Art. 13.

Definitività degli atti emanati nell'esercizio di funzioni delegate

Gli enti delegatari debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo. Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.

Art. 14.

Ripartizione delle funzioni delegate

Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, gli enti delegatari determinano, con atto motivato, la ripartizione delle funzioni delegate fra i propri organi.

Tale deliberazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione, che ne curerà la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Art. 15.

Scambio di informazioni

La Regione e gli enti delegatari sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 16.

Rapporti finanziari

I rapporti finanziari con gli enti delegatari per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, saranno definiti mediante convenzioni triennali rinnovabili, approvate dal consiglio regionale.

Art. 17.

Direttive del Governo

Le direttive, impartite ai sensi dell'ultimo comma dello art 121 della Costituzione per l'esercizio delle funzioni delegate a norma della presente legge, sono trasmesse dal presidente della giunta regionale agli enti delegatari.

Titolo III

PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEI SERVIZI TRASFUSIONALI

Art. 18.

Organizzazione dei servizi speciali di trasfusione negli ospedali

Gli ospedali della regione Emilia-Romagna devono far funzionare servizi speciali di trasfusione, distinti nel modo indicato negli articoli seguenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 14 luglio 1967, n. 592, e nel relativo regolamento di esecuzione approvato col decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256.

Art. 19.

Centri trasfusionali ospedalieri

Salve le determinazioni del piano regionale ospedaliero e in attesa della sua formulazione, i seguenti enti ospedalieri devono far funzionare un centro trasfusionale presso gli ospedali da essi dipendenti:

ospedale M. Bufalini di Cesena;
arcispedale S. Anna di Ferrara;
ospedale G. B. Morgagni-L. Pierantoni di Forlì;
istituti ospedalieri di Modena;
ospedali riuniti di Parma;
ospedale civile di Piacenza;
ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna;
arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia;
ospedale civile di Rimini.

L'ente ospedaliero « Ospedali di Bologna » deve far funzionare un centro trasfusionale presso l'ospedale S. Orsola ed è altresì tenuto ad assumere direttamente la gestione del centro trasfusionale funzionante presso l'ospedale maggiore e di quello funzionante in via Boldrini, entrambi gestiti attualmente dall'A.V.I.S., ove questa sia d'accordo.

I centri trasfusionali di cui ai commi precedenti devono essere dotati di attrezzature idonee alla raccolta, alla tipizzazione, alla conservazione, al controllo ed all'assegnazione del sangue umano, nonché alla preparazione ed alla distribuzione di emoderivati di pronto impiego.

Il piano regionale ospedaliero, formulato ai sensi della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12, potrà prevedere che ai centri trasfusionali ospedalieri siano attribuiti compiti di ricerca immunoematologica, in particolare per la prevenzione della malattia emolitica del neonato, di terapia antiemofilitica e di ricerca nel campo dell'emostasi.

Il servizio di distribuzione del sangue agli ospedali civili e militari, alle case di cura private, agli ambulatori e ad altri presidi sanitari fa capo, in ciascuna provincia, al centro trasfusionale ospedaliero e al centro regionale di cui al successivo articolo.

I centri trasfusionali funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri non elencati nei precedenti primo e secondo comma sono trasformati in centri di raccolta.

Art. 20.

Centro regionale per il servizio trasfusionale

L'ente ospedaliero « Ospedali di Bologna », deve far funzionare, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 luglio 1967, n. 592, uno dei tre centri trasfusionali di cui al secondo comma del precedente art. 19, come centro di produzione degli emoderivati che assume la denominazione di « Centro regionale per il servizio trasfusionale ».

Esso, nell'ambito dei compiti stabiliti dalla legge e dalla autorizzazione ministeriale di cui al terzo comma del suddetto art. 7, provvede in particolare, anche in attesa di poter far fronte ai suddetti compiti, alla raccolta dei surplus di sangue dei centri trasfusionali o, comunque, di tutto il sangue raccolto che non trovasse collocazione presso i centri trasfusionali e al rifornimento di sangue a quei centri trasfusionali che ne fossero carenti.

Inoltre, il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero che lo gestisce, sulla base di direttive impartite dalla giunta regionale sentito il comitato di cui al precedente art. 6, comma terzo, potrà affidare al centro regionale altri compiti intesi a migliorare e a potenziare il servizio trasfusionale e quello di ricerca immunoematologica.

La giunta regionale emana altresì direttive al fine di realizzare un efficiente coordinamento dei centri trasfusionali col centro regionale, avvalendosi del comitato di cui al precedente art. 6, terzo comma.

Art. 21.

Assunzione diretta da parte degli enti ospedalieri della gestione dei centri per i servizi trasfusionali

Gli enti ospedalieri, qualora nel comune in cui sono ubicati gli ospedali da essi dipendenti esistano centri di raccolta o centri trasfusionali gestiti dagli istituti, associazioni ed enti di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 14 luglio 1967, n. 592, ove questi siano d'accordo, sono tenuti ad assumere direttamente la gestione dei centri di raccolta e dei centri anzidetti, evitando duplicazioni di centri presso ciascun ospedale. Pertanto, se del caso, provvederanno a unificare i centri suddetti con quelli esistenti presso l'ospedale.

Tale gestione diretta viene assunta sulla base di convenzioni stipulate con gli istituti, le associazioni e gli enti di cui al comma precedente. Alle convezioni si applicano le disposizioni del titolo I.

Art. 22.

Disposizioni speciali per le emoteche

Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, la giunta regionale, nell'esercizio della funzione che resta alla competenza regionale ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera *e*), stabilisce quali ospedali, che provvedono al servizio trasfusionale mediante emoteca, possono richiedere al centro trasfusionale cui l'emoteca stessa è collegata, sangue da conservare secondo le norme prescritte dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256, e da utilizzare, nel rispetto di detta norma, in situazioni di emergenza.

La richiesta è effettuata dal direttore sanitario dell'ospedale.

Art. 23.

Requisiti dell'emergenza

L'emergenza di cui all'articolo precedente ricorre in casi di particolare necessità, in relazione ai quali il medico curante ritenga che la trasfusione sia urgente o urgentissima, onde il ritardarla possa causare gravi ripercussioni sullo stato di salute del paziente.

La trasfusione è urgente se non può essere ritardata oltre il lasso di tempo minimo di 30' occorrente per l'esecuzione delle prove crociate di compatibilità di cui all'art. 89 del regolamento 24 agosto 1971, n. 1256. In tal caso debbono comunque essere effettuate dal servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche, ovvero, in caso di necessità, dal medico che deve effettuare la trasfusione, le prove crociate di compatibilità di cui al citato art. 89.

Quando si tratti di caso tale da non concedere intervalli di sorta, la trasfusione è urgentissima.

In tali casi, il medico curante che ritiene di dover eseguire la trasfusione in situazione di emergenza, ne dà comunicazione al direttore sanitario, motivando l'emergenza stessa e specificando il carattere urgente o urgentissimo.

Ricorrendo l'emergenza, il direttore sanitario autorizza a prelevare dall'emoteca flaconi di sangue dello stesso gruppo e fattore Rh del ricevente; se trattasi di trasfusione urgentissima e se il gruppo e il fattore Rh del ricevente non sono noti, autorizza a prelevare flaconi di sangue di gruppo 0, possibilmente di fattore Rh negativo.

Se il direttore sanitario non è immediatamente reperibile, il medico curante preleva direttamente flaconi di sangue secondo quanto disposto nel comma precedente.

La dichiarazione di emergenza, con la specificazione del suo carattere urgente o urgentissimo, e l'orario di inizio della trasfusione sono annotate nel registro di scarico dell'emoteca

Art. 24.

Organico dei centri trasfusionali ospedalieri

La detazione organica dei centri trasfusionali funzionanti presso gli ospedali è stabilita con deliberazione dell'ente ospedaliero, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, e successive modificazioni, tenuto conto della quantità di sangue che affluisce al centro trasfusionale e delle eventuali attività immunoematologiche.

Per le suddette deliberazioni si segue il procedimento autorizzatorio previsto dall'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.

Art. 25.

Contributi alle associazioni donatori

Gli enti ospedalieri presso i cui ospedali esiste un centro trasfusionale o un centro di raccolta debbono corrispondere alle associazioni donatori contributi per ciascuna donazione, determinati dalla giunta regionale, sentito il comitato di cui all'art. 6, terzo comma, tenuto conto:

a) se l'associazione svolge solo attività associativa o di propaganda;

b) se l'associazione provvede anche ad avviare i donatori ai centri di raccolta e alla tenuta dello schedario anagrafico e dei gruppi dei donatori;

c) se l'associazione provvede direttamente alla raccolta di sangue attraverso centri di raccolta fissi o mobili in flaconi di vetro o sacche comuni di plastica.

Nei casi in cui alle lettere *a*) e *b*), al ristoro susseguente alla donazione provvede l'ente, l'istituto o la associazione che gestisce il centro; i contributi di cui alla lettera *c*) sono comprensivi di detto ristoro.

I rapporti finanziari fra l'ente ospedaliero « Ospedali di Bologna », che gestisce il centro regionale di cui all'art. 20, e gli altri enti che gestiscono servizi trasfusionali e le associazioni di donatori, per tutto quanto non concerne le attività trasfusionali, sono regolati da convenzioni stipulate in base a direttive emanate dalla giunta regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 5 aprile 1977

CAVINA

(5086)

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1977, n. **17.**

Norme per il trattamento domiciliare dell'emofilia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 21 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trattamento domiciliare dell'emofilia - Definizione

Gli enti ospedalieri dell'Emilia-Romagna possono organizzare, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge, corsi di addestramento degli emofilici e dei loro assistenti per renderli idonei ad eseguire, in caso d'urgenza, il trattamento domiciliare dell'emofilia.

Per trattamento domiciliare dell'emofilia si intende la somministrazione endovenosa di emoderivati specifici effettuata dal paziente o da un suo assistente, familiare o terzo, senza la presenza di personale sanitario, all'atto dell'insorgere di una emorragia o, comunque, in occasione di un evento traumatico.

Art. 2.

Istituzione dei corsi di addestramento

L'istituzione dei corsi di addestramento di cui al precedente articolo è autorizzata dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti necessari per la organizzazione dei corsi stessi e per il controllo delle infusioni o delle autoinfusioni domiciliari.

Requisito essenziale è l'esistenza di un servizio trasfusionale collegato, preferibilmente, ad un servizio di emocoagulazione.

A tal fine, gli enti ospedalieri che intendono organizzare detti corsi debbono avanzare richiesta documentata al presidente della giunta regionale.

Art. 3.

Commissione per l'addestramento al trattamento domiciliare dell'emofilia

Presso ciascun ente ospedaliero autorizzato ad organizzare i corsi di addestramento ai sensi dell'art. 2, è istituita una commissione presieduta da un membro del consiglio d'amministrazione e composta dal responsabile del servizio trasfusionale, da un medico esperto in emocoagulazione, dal direttore sanitario, da un assistente sociale del ruolo dell'ospedale e da un rappresentante dell'associazione « Amici della Fondazione dell'emofilia ».

La commissione può avvalersi della consulenza di uno psicologo.

La commissione è nominata dal consiglio d'amministrazione dell'ente.

Alla suddetta commissione sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

a) determinazione del programma teorico-pratico dei corsi di addestramento e delle relative modalità di svolgimento;

b) ammissione al corso del paziente o del suo assistente o di entrambi, previo accertamento della loro idoneità psicofisica all'addestramento e alla pratica della autoinfusione o dell'infusione, nonché del tipo e delle entità della sindrome emofilica del paziente;

c) verifica collegiale, al termine del corso, della idoneità del paziente o del suo assistente ad effettuare l'autoinfusione o l'infusione.

Art. 4.

Durata, docenti e direzione del corso

I corsi, la cui durata non potrà essere inferiore a ventiquattro ore effettive, sono svolti da personale medico e paramedico esperto in malattie della coagulazione e in tecniche e metodologie trasfusionali, sotto la direzione di un medico trasfusionista nominato dal consiglio d'amministrazione dell'ente ospedaliero su segnalazione della commissione di cui al precedente **art. 3.**

Art. 5.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al corso di addestramento deve essere presentata all'ente ospedaliero autorizzato ai sensi dell'art. 2 della presente legge e deve contenere:

a) le generalità del paziente o dell'assistente o di entrambi;

b) la dichiarazione di accettazione dell'assistente da parte del paziente, quando questi non intenda o non sia in grado di praticare la autoinfusione;

c) il parere del medico curante.

Art. 6.
Idoneità all'autoinfusione o all'infusione domiciliare

Al termine del corso, la commissione di cui all'art. 3 dichiara l'idoneità del paziente, o dell'assistente, o di entrambi ad effettuare l'antoinfusione o l'infusione, ovvero stabilisce un ulteriore congruo periodo di addestramento, in caso di esito negativo della verifica prevista alla lettera *c*), comma quarto, dello stesso articolo.

Della dichiarazione di idoneità deve essere data comunicazione al medico curante dell'emofilico.

Art. 7.
Doveri dei pazienti

I pazienti ed i loro assistenti devono attendere al trattamento domiciliare con la più scrupolosa osservanza delle tecniche apprese durante il corso.

Entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre ventiquattro ore dall'autoinfusione o dall'infusione praticata a domicilio, il paziente deve sottoporsi a visita di controllo presso il servizio ospedaliero dal quale è stato dichiarato idoneo o presso il più vicino ospedale o presso il proprio medico curante.

In quest'ultimo caso il medico curante, ove ne ravvisi la necessità, prescrive la visita di controllo o il ricovero del paziente presso il più vicino centro ospedaliero.

Ciascun emofilico in trattamento domiciliare deve sottoporsi ogni sei mesi a visita medica generale e ad esami di controllo presso l'ospedale dal quale è stato dichiarato idoneo.

Art. 8.
Coperture assicurative - Responsabilità

L'ente ospedaliero provvede alle necessarie coperture assicurative per i danni eventualmente sofferti dai pazienti durante l'attività di addestramento svolta presso il proprio servizio trasfusionale.

L'ente ospedaliero non risponde dei danni al paziente derivanti da mancata osservanza delle norme contenute nella presente legge ed in particolare delle disposizioni di cui all'art. 7.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 20 aprile 1977

CAVINA

(5136)

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1977, n. 18.

Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 6 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, con la presente legge, dà attuazione alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153 « Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura » e della legge 10 maggio 1976, n. 352 « Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ».

La presente legge ha lo scopo di promuovere, nell'ambito di un programmato disegno di riequilibrio socio-economico del territorio regionale, interventi idonei a migliorare il livello dei redditi e delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione agricola attraverso l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture produttive ed il miglioramento del grado di formazione generale e professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si intendono richiamate le norme della legge 9 maggio 1975, n. 153 e della legge 10 maggio 1976, n. 352.

TITOLO I

AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE

Art. 2.

Per promuovere l'ammodernamento e il potenziamento delle strutture produttive agricole, la Regione istituisce aiuti prioritari in favore delle aziende agricole il cui reddito non garantisca ai lavoratori impiegati il raggiungimento del reddito da lavoro comparabile.

L'obiettivo di reddito perseguito è il raggiungimento di una remunerazione del lavoro agricolo comparabile a quella degli addetti ai settori extragricoli della regione, determinata in base ai criteri indicati al successivo art. 10.

Tale reddito comparabile deve essere realizzato attraverso l'attuazione di un piano di sviluppo, aziendale o interaziendale, che consenta una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori di produzione, anche sotto forma di impianti e servizi comuni, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Le misure previste dal presente titolo dovranno applicarsi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici, singole e associate, e alle cooperative di conduzione terreni costituite da imprenditori agricoli, da mezzadri, da coloni o da lavoratori agricoli.

Art. 3.

Le funzioni amministrative inerenti l'applicazione degli aiuti previsti dal presente titolo, ad esclusione di quelle affidate specificatamente ad altri organi regionali o genericamente alla Regione, sono attribuite ai comitati comprensoriali di cui alla legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12.

Qualora l'ambito comprensoriale coincida con quello di una Comunità montana, le funzioni di cui al primo comma sono delegate alla Comunità montana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'ambito comprensoriale ed il territorio della comunità montana non coincidano per frazioni di territorio di comuni solo parzialmente classificati montani. In tale ipotesi, la comunità montana esercita le funzioni per tutti il proprio territorio e per quello ricompreso nel restante ambito comprensoriale.

Nel circondario di Rimini le funzioni del comitato comprensoriale vengono assunte dal comitato circondariale previsto dalla legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6.

Spetta, tra l'altro, ai comitati comprensoriali:

a) accertare l'esistenza dei requisiti per la presentazione dei piani di sviluppo;

b) ricevere, esaminare ed approvare, entro 90 giorni dalla loro presentazione, i piani di sviluppo in base ai criteri indicati dalle successive disposizioni ed in conformità degli obiettivi dei programmi di sviluppo comprensoriali e delle comunità montane;

c) assicurare, a domanda dei produttori interessati, anche mediante affidamento alle associazioni di cui al successivo articolo 20, una assistenza generale alla formazione di tali piani ed a qualsiasi altro adempimento necessario ai fini della concessione degli aiuti previsti;

d) controllare le fasi di attuazione dei piani secondo le modalità e gli obiettivi in essi programmati ed in relazione alle successive erogazioni degli aiuti.

Dei criteri generali di attuazione degli interventi e dei risultati dell'istruttoria eseguita in ordine ai singoli piani di sviluppo aziendale o interaziendale il competente ufficio comprensoriale è tenuto a dare immediata comunicazione alle comunità montane ed ai comuni interessati; entro 20 giorni le comunità montane e i comuni stessi hanno facoltà di far pervenire al comitato comprensoriale il proprio motivato parere in ordine ai criteri predetti e in ordine alla concessione dei benefici richiesti.

Art. 4.

Nell'esercizio delle funzioni attribuite, i comitati comprensoriali dovranno promuovere ed assicurare la diretta partecipazione dei produttori e lavoratori agricoli.

A tal fine sono istituiti a livello comprensoriale i consigli elettivi dei produttori e lavoratori agricoli.

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge la Regione emanerà le norme per la composizione e il funzionamento dei predetti consigli, nei quali dovrà comunque essere assicurata la prevalente presenza di rappresentanti di produttori agricoli.

Fino all'entrata in vigore di tale normativa i consigli dei produttori e lavoratori agricoli saranno composti da:

nove imprenditori agricoli, di cui almeno sette coltivatori diretti, designati dalle associazioni professionali più rappresentative a livello nazionale;

cinque lavoratori agricoli designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli più rappresentative a livello nazionale;

tre membri designati dalle organizzazioni delle cooperative agricole più rappresentative a livello nazionale.

Art. 5.

I comitati comprensoriali trasmettono, ad istruttoria tecnica avvenuta, i piani di sviluppo aziendali o interaziendali ai consigli dei produttori e lavoratori agricoli che esprimono parere entro 30 giorni dal ricevimento.

In particolare, ai consigli dei produttori e lavoratori agricoli spetta:

a) esprimere un giudizio circa l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la presentazione dei piani di sviluppo;

b) fornire valutazioni sull'idoneità dei piani di sviluppo alla realizzazione degli obiettivi di ammodernamento, in relazione agli investimenti e agli altri interventi in essi programmati;

c) esprimere un giudizio che accerti come i piani di sviluppo non siano in contrasto con gli obiettivi fissati per il settore agricolo dai piani di sviluppo comprensoriali e delle comunità montane, nonchè dai piani di intervento settoriali della Regione.

Sezione I

CONDIZIONI DI PRESENTAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO

Art. 6.

Possono presentare piani di sviluppo aziendali o interaziendali:

a) imprenditori a titolo principale, coadiuvanti familiari che pur non essendo titolari dell'impresa collaborino od abbiano collaborato con il conduttore per almeno tre anni, mezzadri, coloni ovvero mezzadri e coloni congiuntamente ai concedenti, purchè soddisfino alle condizioni di cui ai successivi articoli 7, 8, 9 e si impegnino a tenere, almeno per tutta la durata di realizzazione del piano, una contabilità aziendale secondo le modalità indicate all'art. 19;

b) aziende agricole cooperative, costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione, purchè sia soddisfatto l'impegno della tenuta della contabilità aziendale almeno per tutta la durata di attuazione del piano;

c) le associazioni di imprenditori agricoli che presentino un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende e per la meccanizzazione in comune di operazioni colturali, semprechè i soci ritraggano dalla attività aziendale ed associata almeno il 50 % del proprio reddito ed impieghino nella attività aziendale ed in quella associata almeno il 50 % del proprio tempo di lavoro e semprechè venga soddisfatto l'impegno della tenuta della contabilità aziendale almeno per tutta la durata di attuazione del piano.

Art. 7.

E' considerato imprenditore a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno i due terzi del tempo di lavoro complessivo e ricavi da tale attività almeno i due terzi del reddito globale da lavoro.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, primo comma, della direttiva 71/159/C.E.E., possono altresì presentare un piano di sviluppo coloro che — pur non possedendo attualmente i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale — raggiungono il 50 % del lavoro e del reddito rispettivamente dedito e tratto nell'azienda agricola individuale e/o associata e possono dimostrare di conseguire, una volta attuato il piano di sviluppo, sia i livelli personali di lavoro e di reddito previsti al primo comma sia il reddito comparabile.

Nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva (CEE) n. 268/75 i requisiti di tempo e di reddito indicati nel primo comma sono comunque ridotti al 50 per cento.

Nei territori montani ed in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva (CEE) 268/75, i coltivatori le cui aziende, al momento della presentazione del piano, realizzino un reddito da lavoro inferiore al 50 % del reddito comparabile, potranno presentare soltanto piani di sviluppo interaziendali in associazione con altri coltivatori, semprechè, una volta attuato il piano di sviluppo, sia raggiunto da ciascuna unità lavorativa il livello dei due terzi di tempo dedicato alla attività agricola rispetto a quella totale e per ciascuna unità lavorativa il reddito comparabile sia costituito per almeno il 70 % da reddito agricolo.

Art. 8.

In ogni provincia è istituita una commissione, nominata dal presidente della Regione, per l'accertamento della capacità professionale che non possa considerarsi presunta ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Tale commissione è composta da:

un funzionario della Regione, che ha il compito di presiederla;

sei rappresentanti delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Contro l'atto di accertamento negativo della commissione è ammesso motivato ricorso, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al presidente della Regione che può disporre un riesame da effettuarsi non prima di novanta giorni.

Art. 9.

Per poter usufruire delle provvidenze, gli interessati devono presentare domanda corredata da un piano di sviluppo.

Al momento della presentazione della domanda, le aziende singole o associate debbono avere una produzione lorda vendibile tale da determinare un reddito da lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori non agricoli della zona nella quale ricade l'azienda o la maggior parte di essa, secondo i criteri di comparabilità specificati al successivo art. 10.

Alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 25 della legge 9 maggio 1975, n. 153, fatto salvo il limite di 42.060 unità di conto previsto al successivo art. 12, primo comma, potranno essere presi in considerazione i piani di sviluppo di aziende il cui reddito da lavoro non superi di più del 10 % il reddito comparabile, purchè tali aziende dimostrino che gli oneri derivanti dagli investimenti necessari per l'ammodernamento aziendale riporterebbero il loro reddito ad un livello inferiore a quello comparabile.

Quando il piano di sviluppo sia presentato dal mezzadro o dal colono senza l'accordo con il concedente e sia accolto, il piano può essere attuato indipendentemente dall'assenso del concedente riconoscendo al mezzadro ed al colono la direzione per l'attuazione del piano nonchè la facoltà per i miglioramenti che sono riconosciuti all'affittuario dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Sezione II

DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'OBIETTIVO

Art. 10.

Il piano di sviluppo aziendale o interaziendale, per essere ammesso ai benefici previsti dalla presente legge, dovrà essere impostato in modo tale da dimostrare che l'azienda agricola in via di ammodernamento, una volta attuato il piano medesimo, sarà in grado di raggiungere, in linea di massima, per una o due unità lavorative, in rapporto alla dimensione aziendale o all'ordinamento produttivo, almeno un reddito comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori di altre attività nella stessa zona.

La dimostrazione che le aziende agricole in via di ammodernamento saranno in grado di raggiungere l'obiettivo di cui al precedente comma si basa sul confronto del reddito da lavoro raggiungibile alla conclusione del piano di sviluppo col reddito d'obiettivo, rapportato sempre a singola unità lavorativa, determinato in base al reddito comparabile secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

In via alternativa, tale dimostrazione potrà basarsi sul raggiungimento di un livello di redditività pari a quello di un'azienda di riferimento omogenea individuata sulla base dei modelli predisposti per ciascuna regione ai sensi dell'ottavo e nono comma dell'art. 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Nel caso in cui il piano di sviluppo riguardi una azienda condotta in comune da imprenditori titolari di proprie aziende il reddito da lavoro comparabile deve essere raggiunto dalle unità lavorative impiegate, tenendo conto sia della partecipazione all'azienda condotta in comune, sia del reddito ricavato dalle rispettive aziende ovvero del reddito ricavato dall'attività extragricola nei limiti consentiti dalla presente legge.

Il reddito delle singole unità lavorative, impiegate nella azienda che presenta il piano, è determinato tenendo conto dei seguenti elementi:

a) durata di lavoro annuale non superiore a 2.300 ore;

b) remunerazione del capitale proprio utilizzato nella azienda ad un saggio non inferiore al 2% per la terra ed i fabbricati e remunerazione del restante capitale investito all'interesse legale stabilito dal codice civile;

c) tasso effettivo d'interesse per gli eventuali capitali di terzi già investiti;

d) aliquota massima del 20% del reddito proveniente dall'esercizio di attività non agricole, a condizione che almeno una unità lavorativa tragga la totalità del reddito da lavoro comparabile dall'azienda agricola.

Nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva 268/75, nel reddito da lavoro di cui al secondo comma del presente articolo può essere incluso l'importo dell'indennità compensativa di cui all'art. 24 della presente legge; sempre ai fini del calcolo del reddito da lavoro, valgono le condizioni di maggior favore indicate nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

I piani di sviluppo aziendale presentati dalle cooperative agricole di conduzione, per essere ammessi alle provvidenze, devono consentire il raggiungimento del reddito d'obiettivo per ciascun socio impegnato in modo esclusivo e continuativo.

Art. 11.

Gli aiuto per i piani di sviluppo aziendale o interaziendale approvati dai comitati comprensoriali comportano:

a) concessione di un concorso nel pagamento degli interessi per gli investimenti necessari per la attuazione dei piani;

b) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e relativi interessi;

c) cessione, in proprietà o in affitto, in via prioritaria, delle terre che si renderanno disponibili in connessione con le misure di incoraggiamento per la cessazione dell'attività agricola di cui al successivo titolo III;

d) aiuti alla tenuta di una contabilità aziendale;

e) aiuti di avviamento alle associazioni dei produttori agricoli;

f) indennità compensativa nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva (CEE) n. 268/75;

g) contributi in conto capitale in ragione della superficie aziendale per l'incremento della produzione bovina ed ovina, come previsto al successivo art. 13.

Nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva (CEE) 268/75, l'erogazione degli aiuti previsti nel presente articolo avverrà sulla base delle condizioni di maggior favore previste dall'art. 10, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Art. 12.

Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento fino alla concorrenza di un importo non superiore a 42.060 unità di conto per ogni unità lavorativa impiegata nell'azienda.

Il concorso riguarda gli investimenti ritenuti ammissibili nel piano di sviluppo ad esclusione delle spese relative all'acquisto di terre e di bestiame vivo suino ed avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso e può essere concesso per l'acquisto di bestiame vivo, diverso da quello sopra specificato, limitatamente alla prima dotazione aziendale necessaria al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento.

La durata del mutuo non potrà superare i 20 anni per gli investimenti fondiari e i 10 anni per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.

Art. 13.

Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli o associati preveda ai sensi della direttiva del consiglio delle Comunità europee, n. 131 del 15 maggio 1973 che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini e ovini superi il 50% del complesso delle vendite effettuate dall'azienda, può essere concesso, in aggiunta alle provvidenze di cui al precedente art. 12, un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina.

Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 47 unità di conto per ettaro il primo anno, 32 unità di conto per ettaro nel secondo anno, 16 unità di conto per ettaro nel terzo anno.

Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 2.350 unità di conto per il primo anno, 1.600 unità di conto per il secondo anno e 800 unità di conto per il terzo anno.

Nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva 75/268/C.E.E., per le aziende che dispongano di almeno 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera, gli importi annui e complessivi dei contributi integrativi previsti dai commi precedenti sono elevati di un terzo.

Inoltre, il limite degli importi per azienda può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione.

Art. 14.

Ai fini del finanziamento dei piani di sviluppo, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, verranno determinati annualmente, in considerazione del tasso globale fissato per il credito agrario, l'ammontare della quota del concorso pubblico nel pagamento degli interessi ed il tasso a carico del beneficiario in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale.

Art. 15.

Quando il piano di sviluppo aziendale preveda l'acquisto di bestiame vivo, bovino od ovino, a titolo di prima dotazione, il concorso nel pagamento degli interessi è subordinato alla condizione che, a conclusione del piano, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti rappresenti almeno il 60% del complesso delle vendite.

Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, il concorso nel pagamento degli interessi è subordinato alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 10.520 unità di conto e non superiore a 42.060 unità di conto e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35% del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda o dalle aziende associate.

Art. 16.

Per la realizzazione di organiche opere di irrigazione a carattere collettivo gli incentivi previsti dalle leggi vigenti sono aumentati de 20% quando i programmi irrigui consentono, a conclusione delle opere, che almeno il 40% della superficie agricola utilizzata sia sfruttata da aziende che abbiano avuto l'approvazione del piano di sviluppo o che il 70% di detta superficie sia utilizzata da aziende che producono redditi da lavoro conformemente agli obiettivi di sviluppo di cui al precedente art. 10.

I contributi previsti dal terzo comma dell'art. 5 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per la esecuzione di opere di ricomposizione o di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune a più fondi, sono aumentati del 5% quando ricorrono le condizioni di utilizzazione fondiaria richiamate nel precedente comma.

Art. 17.

Agli imprenditori il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto dai Comitati comprensoriali il nulla-osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, il fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, concede fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.

La fidejussione non può concedere il 50 % del mutuo comprensivo di capitale e di interesse elevabile all'80 % per i territori montani e per quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva 75/268/C.E.E.

La misura della fidejussione può essere elevata al 90 % per le cooperative agricole e le altre forme associative.

Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti di credito anche in deroga ai propri statuti con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del presente articolo o con fidejussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo.

Art. 18.

Per garantire il rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 2 dell'art. 11 della direttiva 159/72 nonché i necessari collegamenti con i servizi statistici dell'amministrazione centrale e della Comunità economica europea, la Regione con appositi provvedimenti:

assicura un servizio per la elaborazione statistico-economica dei dati delle contabilità aziendali;

stabilisce il numero delle aziende i cui dati siano ritenuti necessari ai fini della programmazione regionale;

determina i criteri per il riconoscimento di centri contabili;

istituisce la commissione regionale per la contabilità agraria;

stabilisce metodologie contabili e di analisi di gestione per tutto il territorio regionale.

Ai fini della elaborazione programmatoria nonché per la rilevazione dei dati statistici ed economici delle aziende comprese nella rete di informazione contabile agricola della C.E.E., la Regione potrà effettuare convenzioni con organismi associativi per l'assistenza contabile.

In tali convenzioni sarà prevista la trasmissione dei risultati contabili in forma anonima alla Regione, la quale provvederà alla loro elaborazione a fini informativi e scientifici, nonché della programmazione regionale e comprensoriale.

Art. 19.

Agli imprenditori agricoli che si impegnino a tenere la contabilità aziendale secondo le metodologie elaborate dalla Regione conformemente alle prescrizioni dell'art. 11 della direttiva (CEE) n. 159/72, il comitato comprensoriale territorialmente competente concede un contributo di 473 unità di conto, di cui 203 unità di conto il primo anno, 133 unità di conto il secondo anno, 85 unità di conto il terzo anno e 52 unità di conto il quarto anno.

Gli imprenditori, per la tenuta della propria contabilità, possono avvalersi di centri contabili dagli stessi promossi in forma associativa. In tal caso i centri dovranno essere riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'art. 18 della presente legge.

Fermo restando l'impegno della Regione a favorire lo sviluppo dell'associazionismo e l'autogestione dei servizi di contabilità e assistenza aziendale, nel caso di constatata grave insufficienza dei servizi autogestiti, anche in riferimento a quanto previsto all'art. 11 della direttiva (CEE) n. 159/72, la Regione può fornire il servizio di contabilità e assistenza alla gestione aziendale sulla base di apposita richiesta avanzata congiuntamente da almeno 50 imprenditori per comprensorio o da cooperative che rappresentino almeno 50 produttori per comprensorio o da associazioni che rappresentino almeno 200 produttori per comprensorio.

Gli imprenditori che si avvarranno del servizio regionale saranno tenuti al pagamento del costo del servizio, al netto del contributo eventualmente corrisposto ai sensi del precedente 1° comma. La Regione determina periodicamente il costo del servizio, che in ogni caso non potrà essere inferiore al costo medio a cui viene erogato il servizio stesso da parte delle associazioni od organizzazioni di cui ai precedenti commi.

Art. 20.

Alle associazioni di produttori agricoli prevalentemente costituite da coltivatori diretti che si costituiscono nelle forme previste dalle leggi vigenti allo scopo di fornire l'assistenza alle aziende associate ed una più razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali, con particolare riferimento alla meccanizzazione, o di conseguire una attività a carattere collettivo, può essere concesso un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione.

L'ammontare del contributo può variare da un minimo di 2600 unità di conto ad un massimo di 7890 unità di conto, secondo il numero degli associati e l'attività esercitata in comune.

Per garantire la corretta diffusione della contabilità aziendale ed una adeguata assistenza nella formulazione dei piani aziendali e interaziendali, sarà data priorità, nell'erogazione dei contributi, alle associazioni i cui programmi riguardino anche l'assistenza alla gestione aziendale attraverso la contabilità nonchè la revisione dei piani di sviluppo e la cui attività venga svolta in collegamento con i competenti servizi comprensoriali.

Per ottenere il contributo le associazioni debbono essere costituite con voto pro capite dopo l'entrata in vigore della legge 9 maggio 1975, n. 153.

La Regione, a norma di apposito regolamento, provvede ad assegnare alle associazioni il contributo previsto al secondo comma del presente articolo.

Alle associazioni di cui al precedente primo comma, che svolgono altresì attività di assistenza contabile, la Regione potrà concedere un ulteriore contributo per le spese di primo impianto commisurato al numero di aziende servite e per un ammontare massimo di lire 4 milioni

Le associazioni trasmetteranno i risultati contabili in forma anonima al servizio regionale che provvederà alla elaborazione a fini informativi e scientifici nonchè ai fini della programmazione regionale e comprensoriale

Art 21.

Il piano di sviluppo deve basarsi su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione iniziale dell'azienda in tutti i suoi elementi, individui le condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano sarà ultimato. In particolare, esso dovrà contenente i seguenti elementi:

a) descrizione della situazione aziendale nel corso dell'anno precedente la domanda;

b) obiettivo di reddito previsto in relazione alla manodopera presente in azienda alla fine del piano;

c) orientamenti produttivi prescelti, mezzi e strumenti messi in atto per realizzarli in relazione ai tempi di lavoro programmati;

d) condizioni di commercializzazione previste;

e) programma di investimenti e piano dei finanziamenti;

f) elementi di prova di reale disponibilità, nei tempi utili, delle terre che si intendono acquisire o con le quali si vuole ampliare la superficie aziendale.

Art. 22.

I piani di sviluppo debbono essere in armonia con le linee della programmazione regionale e con gli obiettivi dei piani di sviluppo comprensoriali e delle comunità montane, tenuto conto degli articoli 14 e 15 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12.

La durata di realizzazione del piano non può superare i 6 anni. Tuttavia, nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva n. 75/268/C.E.E., i comitati comprensoriali potranno prorogare la durata del piano sino ad un massimo di 9 anni.

Art 23.

I comitati comprensoriali, sentiti i consigli dei produttori e lavoratori agricoli, sospendono o revocano gli aiuti concessi ai sensi del presente titolo nei seguenti casi:

se il piano aziendale o interaziendale non venga attuato secondo quanto previsto al momento dell'approvazione;

se le costruzioni o le installazioni realizzate e il materiale acquistato conformemente al piano durante il periodo di erogazione delle provvidenze sono destinati a fini diversi da quelli previsti dal piano;

quando il beneficiario delle provvidenze abbia dolosamente o con colpa grave fornito o taciuto al momento della presentazione del piano indicazioni o fatti che, se conosciuti, non avrebbero consentito l'approvazione del piano stesso.

TITOLO II

ULTERIORI DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA E DELLE ZONE SVANTAGGIATE

Art. 24.

E' istituita una indennità compensativa annua per gli imprenditori agricoli, singoli o associati, residenti nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva (CEE) n. 268/75.

L'indennità di cui al comma precedente verrà erogata alle condizioni stabilite dall'art. 5 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

L'importo dell'indennità compensativa verrà concesso nella misura massima, pari a 52, 5 unità di conto ad ettaro di superficie foraggera coltivata, alle aziende zootecniche, con ampiezza dai 3 ai 10 ettari di superficie agricola utilizzata per l'alimentazione del bestiame dell'azienda durante l'anno, ricadenti per la maggior parte nella fascia altitudinale superiore ai 600 metri s.l.m.

Per le aziende comprese nella medesima classe di superficie, situate sotto i 600 metri di altitudine, l'importo della indennità compensativa è ridotta a 35 unità di conto ad ettaro di superficie foraggera.

Per produzioni diverse da quelle foraggere, l'indennità compensativa nella misura unica di 26 UC/Ha potrà essere commisurata alla superficie agricola utilizzata, al netto di quella destinata alla produzione foraggera, alla produzione di frumento, nonchè alla produzione intensiva di peri, peschi e meli eccedente le 50 are per azienda.

Per le aziende con ampiezza superiore ai 10 ettari di superficie agricola utilizzata, le misure dell'indennità compensativa per ettaro sopra indicate sono ridotte rispettivamente a 44 UC/Ha per le aziende con SAU ricadente nella fascia altitudinale superiore ai 600 metri s.l.m. e a 26 UC/Ha per quelle con SAU ricadente nella fascia altitudinale inferiore, per un importo massimo complessivo non superiore a 1050 unità di conto per singola azienda. Tale limite massimo non è applicabile alle cooperative, alle società di persone e alle comunioni familiari.

Nei territori di cui all'art. 3, paragrafo 4 e 5, della direttiva 268/75 valgono le riduzioni previste nel comma terzo dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976 n. 352 rapportate a ettaro di superficie foraggera.

In ogni caso l'importo totale dell'indennità concessa non potrà essere superiore a 52,5 U.C. per capo grosso e non potrà essere inferiore a 16 U.C. per capo grosso.

La Regione pubblicherà periodicamente nel Bollettino ufficiale l'elenco dei titolari delle aziende ai quali viene concessa l'indennità compensativa, comprensivo dei contributi erogati sulla base dei piani di sviluppo approvati.

Art. 25.

Nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati per i quali i piani di sviluppo economico-sociali o i programmi annuali delle comunità montane e dei comitati comprensoriali, ovvero i programmi regionali di intervento, prevedono specifici interventi per la promozione dell'attività turistica, la salvaguardia o lo sviluppo delle attività artigianali, le provvidenze previste dall'art. 11 della presente legge possono riguardare investimenti anche di carattere turistico ed artigianale, realizzati nell'ambito dell'azienda agricola, per un importo non superiore a 10.520 unità di conto per azienda.

Art. 26.

Con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352, la Regione può finanziare iniziative promosse dalle comunità montane riguardanti investimenti collettivi volti a migliorare la produzione foraggera e la sistemazione dei pascoli montani — compresa l'attuazione di opere di servizio — ed interessanti le aziende il cui piano di sviluppo sia stato approvato ai sensi della presente legge.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 352, la Regione potrà finanziare annualmente programmi predisposti dalle comunità montane per la realizzazione di opere infrastrutturali, con le priorità stabilite nei piani di sviluppo economico-sociale e relativi programmi annuali.

Il consiglio regionale determinerà l'importo dei finanziamenti in relazione alle disponibilità che verranno assegnate alla Regione con riferimento alla autorizzazione di spesa indicata all'art. 15, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Art. 27.

Le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 2, nei commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 4 e nell'art. 5 della legge regionale 19 maggio 1975, n. 33, si intendono sostituite, a far tempo dal 1° gennaio 1977, dalle disposizioni riguardanti i piani di sviluppo contenute nel titolo I della presente legge.

Analogamente, tutte le altre disposizioni di cui al presente titolo II entrano in vigore il 1° gennaio 1977.

TITOLO III

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA E DESTINAZIONE DELLE TERRE RESESI DISPONIBILI ALLA RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE ED AL RIASSETTO DEL TERRITORIO.

Art. 28.

Per conseguire le finalità di cui al titolo I anche attraverso un'adeguata mobilità delle terre, la Regione istituisce aiuti in favore degli imprenditori e dei lavoratori agricoli che cessano anticipatamente l'attività agricola e rendono disponibili le terre da loro coltivate.

Art. 29.

Il regime di aiuti previsto dal presente titolo comporta:

una indennità annua di prepensionamento a favore degli imprenditori che cessano anticipatamente l'attività agricola alle condizioni stabilite dalla presente legge;

e/o un premio forfettario di apporto strutturale per coloro che destinano le terre agli scopi indicati dal presente titolo.

Art. 30.

Le *funzioni amministrative inerenti l'applicazione degli aiuti* di cui al presente titolo sono attribuite ai comitati comprensoriali.

Spetta, tra l'altro, ai comitati comprensoriali:

ricevere, esaminare ed approvare, entro 90 giorni dalla loro presentazione, le richieste di aiuti in base ai criteri stabiliti dalla presente legge ed in conformità di quanto determinato dal Consiglio regionale circa l'applicazione del regime di aiuti all'attività agricola sul territorio comprensoriale;

accertare la sussistenza delle condizioni richieste dal presente titolo ed in particolare accertare l'effettiva destinazione delle terre cedute ai fini stabiliti dal successivo art. 35.

Nell'esercizio delle funzioni attribuite, i comitati comprensoriali dovranno promuovere ed assicurare la diretta partecipazione dei produttori e lavoratori agricoli.

In ogni caso, i consigli dei produttori e lavoratori agricoli di cui al precedente art. 4 hanno il compito di esprimere parere, entro 30 giorni dal ricevimento da parte dei comitati comprensoriali, sulle domande tese ad ottenere l'indennità di anticipata cessazione e/o il premio di apporto strutturale e sulla destinazione delle terre che si rendono disponibili a seguito della concessione degli aiuti previsti dal presente titolo.

Sezione I

INDENNITA' DI CESSAZIONE

Art. 31.

L'indennità di anticipata cessazione può essere richiesta da:

a) proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende agricole che destinino le terre agli scopi stabiliti al successivo art. 35;

b) *affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende* agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni, qualora i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre ai fini indicati dal suddetto art. 35;

c) coadiuvanti familiari e lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente che prestino attività presso l'azienda il cui titolare benefici della indennità di anticipata cessazione.

I richiedenti di cui alle lettere *a*) e *b*) debbono essere titolari di aziende con superficie non superiore a 15 ettari, fatte salve le eccezioni contemplate nell'art. 33 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 32.

Per usufruire dell'indennità di anticipata cessazione i richiedenti debbono avere compiuto i 55 anni di età, dedicare all'attività agricola almeno il 50 per cento del loro tempo di lavoro e ricavare da tale attività almeno il 50 % del reddito complessivo da lavoro.

Ai fini dell'accettazione delle richieste dell'indennità di anticipata cessazione, i comitati comprensoriali considereranno prioritarie le domande provenienti da imprenditori agricoli che:

abbiano superato i 60 anni di età;

dedichino all'agricoltura più dei due terzi del loro tempo di lavoro e ricavino da tale attività più dei due terzi del loro reddito e versino per tale motivo in una situazione economica particolarmente disagiata.

Art. 33.

Ai fini della concessione dell'indennità di anticipata cessazione è richiesto agli imprenditori agricoli:

di avere esercitato l'attività agricola nel quinquennio precedente la presentazione della domanda;

di non avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale o interaziendale ai sensi della presente legge o della legge regionale 19 maggio 1975, n. 33;

di non aver alienato, a titolo oneroso o gratuito, nel biennio precedente la domanda di indennità, più del 20 % della superficie aziendale.

Per ottenere la concessione della indennità i coadiuvanti familiari ed i lavoratori dipendenti agricoli debbono, oltre ad essere iscritti alle rispettive assicurazioni obbligatorie, avere esercitato l'attività agricola per almeno due anni prima della presentazione della domanda di cui l'ultimo anno presso l'azienda che cessa l'attività agricola.

Art. 34.

I richiedenti l'indennità di anticipata cessazione debbono impegnarsi, con atto sottoscritto ed autenticato da notaio o nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, a cessare la loro attività lavorativa in agricoltura e, qualora si tratti di imprenditori, a non esercitare ulteriore attività agricola che comporti la commercializzazione del prodotti agricoli.

In caso di inadempienza il comitato comprensoriale deciderà la sospensione o revoca della concessione dell'indennità di cessazione.

L'imprenditore agricolo potrà conservare per i suoi fabbisogni familiari l'uso o la proprietà di una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per una estensione non superiore a cinquemila mq. per ciascun componente familiare dedito all'attività agricola presso l'azienda che cessa l'attività, fermo restando il limite massimo del 15 per cento dell'intera superficie previsto dall'art. 35, ultimo comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 35.

La concessione dell'indennità di anticipata cessazione è subordinata alla condizione che le superfici sulle quali viene esercitata l'attività agricola che si intende cessare vengano cedute a titolo di affitto per almeno 15 anni o in enfiteusi o in proprietà ad aziende coltivatrici, singole o associate, o a cooperative agricole che abbiano presentato un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, approvato e ammesso al finanziamento ai sensi della presente legge, ovvero all'organismo fondiario di cui al successivo art. 39 a titolo di affitto per almeno 15 anni o in proprietà.

L'organismo fondiario destina immediatamente la terra, mediante cessione in affitto per almeno 15 anni o in enfiteusi o in proprietà se acquisita a titolo di proprietà, o in subaffitto per almeno 15 anni se acquisita a titolo di affitto, allo ampliamento di aziende coltivatrici, singole, associate o cooperative che abbiano presentato un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, approvato e ammesso al finanziamento ai sensi della presente legge.

L'organismo fondiario può anche procedere con atti precari alla immediata messa a disposizione delle terre, salvo l'adozione entro 6 mesi dei provvedimenti definitivi.

I terreni, acquisiti dall'organismo fondiario, che non possono essere utilizzati a scopi di ampliamento aziendale ai sensi del precedente secondo comma, possono essere destinati, in conformità dei piani di sviluppo comprensoriali o delle comunità montane, ad operazioni di riordino fondiario o aziendale, alla realizzazione di piani organici di rimboschimento ovvero a fini ricreativi, sportivi, turistici e di conservazione o miglioramento dell'ambiente naturale.

Sulle operazioni che l'organismo fondiario svolge in applicazione del presente articolo deve essere sentito il parere del comitato comprensoriale territorialmente competente.

Art. 36.

L'indennità di anticipata cessazione è corrisposta a decorrere dalla data di effettiva cessazione dell'attività agricola e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età in dodici mensilità per un ammontare annuo pari a quello previsto dall'art. 38 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Per la concessione dell'indennità può essere preso in considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa superficie agricola utilizzata.

Per ogni azienda che cessa l'attività, l'indennità può essere concessa limitatamente ad un coadiuvante familiare permanente oppure ad un lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.

Le richieste dei coadiuvanti familiari permanenti prevalgono su quelle dei lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.

Art. 37.

I beneficiari dell'indennità di anticipata cessazione possono ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione del versamento dei contributi volontari per le assicurazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi. I beneficiari dell'indennità conservano il diritto all'assistenza sanitaria ed agli assegni familiari.

Art. 38.

Gli uffici regionali competenti invieranno i nulla-osta rilasciati dai comitati comprensoriali all'Istituto nazionale per la previdenza sociale che provvederà ai relativi pagamenti nonchè al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i rapporti finanziari con la Comunità europea.

Tali elenchi saranno contemporaneamente trasmessi al Ministero dell'agricoltura e foreste per i rapporti finanziari con la Comunità europea.

Art. 39.

Esercita le funzioni di organismo fondiario sul territorio regionale l'ente Delta Padano - ente di sviluppo agricolo, sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con la Regione.

Sulla base dei programmi-stralcio annuali dei singoli comprensori, la Regione determinerà i limiti finanziari entro i quali l'ente può procedere in ogni comprensorio all'acquisizione di nuovi terreni.

Sezione II

PREMIO DI APPORTO STRUTTURALE

Art. 40.

Possono richiedere il premio di apporto strutturale:

a) gli imprenditori agricoli proprietari di terreni, ai quali venga concessa l'indennità di anticipata cessazione e rendano disponibili i terreni ai fini previsti al presente titolo. Il premio si aggiunge all'indennità di cessazione della attività agricola, al prezzo di cessione dei terreni, comprese le forme sostitutive di esso, e al canone di affitto;

b) i proprietari dei terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi i quali, avendo il loro mezzadro, colono od enfiteuta chiesto la indennità di anticipata cessazione, pongono i propri terreni a disposizione per gli scopi di cui al presente titolo;

c) i proprietari che, pur senza avere titolo all'indennità di anticipata cessazione, offrono i propri terreni per gli scopi di cui al presente titolo;

d) i proprietari sui cui fondi affittuari, coloni, mezzadri, lavoratori agricoli si impegnino a realizzare in forme associative nell'azienda di cui divengono titolari un piano di sviluppo;

e) i proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, lavoratori agricoli per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del precedente titolo I;

f) i proprietari concedenti a mezzadria e a colonia qualora trasformino in affitto della durata di almeno 15 anni tali contratti;

g) gli affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti che cessano l'attività agricola anche nel caso in cui non possano fruire della indennità di anticipata cessazione; in questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono ed enfiteuta è cumulabile con quello previsto a favore del proprietario il cui ammontare viene ridotto del 50 per cento.

In ogni caso il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria.

Art. 41.

Il premio di apporto strutturale è corrisposto in una unica soluzione, successivamente alla effettiva destinazione dei terreni in conformità delle utilizzazioni stabilite dal presente titolo.

L'importo del premio è pari a otto annualità del canone di affitto determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone; è ridotto a sei annualità nel caso dei proprietari di cui alla lettera *c*) del precedente articolo, che non hanno titolo all'indennità di anticipata cessazione.

In ogni caso il premio di apporto strutturale è maggiorato del 25 % quando i terreni sono offerti in affitto.

Gli aventi titolo possono chiedere che l'ammontare del premio di apporto strutturale sia aggiunto a quello del prezzo di cessione dei terreni, ai fini della costituzione della rendita vitalizia prevista dall'art. 40, terzo comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153.

E' esclusa la corresponsione del premio di apporto strutturale qualora il trasferimento del terreno sia in dipendenza di esproprio per utilità pubblica.

Art. 42.

Sulla base degli elenchi degli aventi diritto trasmessi dai comitati comprensoriali, la Regione provvederà al pagamento dei premi di apporto strutturale ed invierà tali elenchi al Ministero della agricoltura e delle foreste per i rapporti finanziari con la Comunità europea.

Gli elenchi degli aventi diritto a tale premio ed il relativo ammontare vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

TITOLO IV

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Sezione I

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

Art. 43.

Le finalità dell'attività di socio-informazione sono:

a) dare alla popolazione agricola una informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare la situazione socio-economica;

b) studiare ed esaminare casi individuali, in vista di un adattamento a nuove situazioni;

c) fornire agli interessati consigli ed orientamenti per lo svolgimento ed il proseguimento dell'attività agricola o per la eventuale scelta di un'altra attività, ovvero per la cessazione definitiva dell'attività agricola;

d) far conoscere agli interessati le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano in agricoltura e le prospettive offerte ai loro figli nel settore.

Art. 44.

La Regione istituirà, nell'ambito della propria organizzazione amministrativa, un apposito servizio per il coordinamento delle attività di cui all'art. 3 della direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 161 del 17 aprile 1972.

Le funzioni amministrative attinenti i servizi e le attività di socio-informazione sono attribuite ai comitati comprensoriali.

L'attività di socio-informazione è svolta in conformità degli obiettivi e delle scelte contenute nei piani di sviluppo economico e sociale dei comitati comprensoriali e delle comunità montane.

Art. 45.

I comitati comprensoriali promuovono la diretta partecipazione dei produttori e lavoratori agricoli alla gestione dei servizi di socio-informazione.

Ai consigli dei produttori e lavoratori agricoli, di cui al precedente art. 4, spetta in ogni caso:

formulare il programma annuale delle attività di socio-informazione;

concorrere al coordinamento e controllo dell'attuazione del programma stesso;

elaborare proposte per lo sviluppo della attività di socio-informazione.

Ai comitati comprensoriali spetta, tra l'altro:

adottare il programma annuale delle attività di socio-informazione quale parte integrante del programma stralcio annuale di cui all'art. 26 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12;

assicurare il coordinamento tra l'attività di socio-informazione e quelle degli uffici di piano, del servizio di sviluppo agricolo e di formazione professionale nell'ambito comprensoriale.

I comitati comprensoriali possono affidare compiti di socio-informazione ad associazioni costituite da produttori agricoli, singoli od associati, che presentino nell'ambito di programmi di assistenza tecnica piani annui di lavoro per iniziative di socio-informazione da svolgersi in collegamento con i competenti servizi comprensoriali. Tali associazioni dovranno assumere come scopo sociale, oltre lo svolgimento di attività di assistenza tecnica, la creazione di servizi informativi per i propri associati e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 50 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Per i piani di lavoro approvati, i comitati comprensoriali concedono un contributo annuo del limite massimo del 70 % della spesa ritenuta ammissibile.

Le associazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite da produttori singoli od associati e con l'adesione di almeno 500 produttori;

b) avere una durata non inferiore ai 10 anni;

c) essere rette da uno statuto deliberato a maggioranza assoluta degli aderenti alla associazione;

d) prevedere l'utilizzazione di tecnici ed esperti in possesso di requisiti idonei allo svolgimento della attività assunta come scopo sociale. In ogni caso, entro il triennio successivo la costituzione della associazione, i suddetti quadri dovranno essere formati per almeno il 75 % da consulenti socio-economici in possesso dell'attestato di cui all'art. 53 della legge statale 9 maggio 1975, n. 153.

La domanda di riconoscimento va inoltrata al presidente della Regione. Ad essa vanno allegati: lo statuto, l'elenco dei soci e l'indicazione del comprensorio o dei comprensori in cui l'associazione si impegna a svolgere l'attività di informazione socio-economica.

Il presidente della Regione, sentita la competente commissione consiliare, provvede con proprio decreto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda ad approvare lo statuto ed a riconoscere la associazione.

Il riconoscimento può essere revocato con provvedimento motivato per accertate e gravi inadempienze o irregolarità nello svolgimento dei compiti o nella gestione dell'associazione.

La Regione, sulla base dei programmi stralcio e nei limiti degli stanziamenti attribuiti in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 8, lettere *a*) e *c*) della legge 9 maggio 1975, n. 153, provvede annualmente ad assegnare ai comitati comprensoriali i fondi necessari per le attività di informazione socio-economica da svolgersi nel comprensorio.

Art. 46.

Fino all'emanazione dei decreti delegati previsti all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, la formazione e il perfezionamento dei consulenti socio-economici saranno svolti secondo quanto previsto dagli articoli 51, 52, 53 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 47.

Al servizio regionale di coordinamento delle attività di socio-informazione di cui al precedente art. 44, primo comma, sono affidati lo studio e la messa a punto delle metodologie nonchè la predisposizione di materiale utile allo svolgimento delle attività di socio-informazione.

In particolare il servizio provvederà, in collaborazione con gli uffici regionali e comprensoriali interessati, alla rilevazione dei flussi di mobilità della popolazione agricola in rapporto alla dinamica degli altri settori e alla diffusione di notizie statistiche e informative sulle possibilità che si offrono agli imprenditori ed ai lavoratori agricoli nell'ambito del territorio regionale per il migliore svolgimento della loro attività, per eventuali nuove occasioni di lavoro extra-agricolo, nonchè sulle provvidenze che la legislazione regionale offre al settore dell'agricoltura e del lavoro subordinato in genere.

Art. 48.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Regione inoltrerà al Ministero del lavoro ed a quello dell'agricoltura e foreste una relazione concernente le attività di informazione socio-economica svolte nell'anno precedente.

La relazione conterrà il consuntivo dell'attività svolta, il quadro delle attività programmate e la conseguente richiesta di finanziamenti.

Sezione II

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA

Art 49.

In attesa della legge regionale di riordino generale della formazione e qualificazione professionale, le attività inerenti la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura saranno svolte dalla Regione nell'ambito dei propri programmi annuali di attività formativa e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50.

La Regione invierà annualmente al Ministero dell'agricoltura e foreste una relazione sulle linee generali di applicazione della presente legge e sugli elementi che ne hanno caratterizzato l'operatività nel corso dell'anno.

Art. 51.

Al fine del coordinamento delle funzioni attribuite con la presente legge e per assicurare il rispetto delle linee di programmazione regionale, la giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, può impartire direttive ai comitati comprensoriali.

Art. 52.

Le decisioni adottate dai comitati comprensoriali nell'esercizio delle funzioni loro attribuite hanno carattere definitivo.

Art. 53.

Le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottate dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Art. 54.

In caso di inerzia dei comitati comprensoriali, la giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine; decorso il quale, essa provvederà direttamente al compimento dei singoli atti.

Art. 55.

Fino alla costituzione dei competenti uffici tecnici dei comitati comprensoriali, le funzioni che la presente legge attribuisce ai comitati comprensoriali stessi saranno svolte dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio con il concorso delle commissioni provinciali costituite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20.

La data di inizio dell'esercizio delle funzioni dei comitati comprensoriali è determinata con decreto del presidente della Regione.

Art. 56.

Sulla base dei programmi annuali presentati dai comitati comprensoriali, la Regione provvederà al finanziamento delle spese inerenti l'esercizio delle funzioni attribuite ai comitati medesimi ai sensi dela presente legge.

Art. 57.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge l'amministrazione regionale farà fronte con le autorizzazioni di spesa deliberate dal C.I.P.E. sui fondi stanziati dalla legge 9 maggio 1975. n. 153 e dalla legge 10 maggio 1976, n. 352 e con i fondi che verranno stanziati con successive leggi di integrazione.

Alla iscrizione degli appositi capitoli di spesa in bilancio nonchè alla determinazione dei singoli stanziamenti si provvederà con la legge di approvazione del bilancio, con le leggi di variazione allo stesso nonchè, per l'esercizio 1976, con atto deliberativo della giunta regionale e successivo decreto del Presidente a norma dell'art. 19 della legge regionale 10 aprile 1976, n. 14 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976, sulla base delle comunicazioni ufficiali delle autorizzazioni di spesa deliberate dal C.I.P.E.

La Regione è autorizzata a disporre finanziamenti aggiuntivi, rispetto alle assegnazioni statali, per gli interventi di cui all'art. 20, sesto comma, con riferimento a leggi regionali o statali già esistenti, in sede di approvazione della legge di bilancio o delle leggi di variazione allo stesso.

Art. 58.

I contributi, le altre agevolazioni ed i parametri stabiliti nella presente legge saranno adeguati alle disposizioni di carattere comunitario e nazionale adottate in sede di riesame annuale delle misure comunitarie e nazionali in vigore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 5 maggio 1977

CAVINA

(5688)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1977, n. 17.

Norme provvisorie per l'attuazione delle direttive del consiglio della C.E.E. numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 18 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Fino all'entrata in vigore della legge regionale che disciplini organicamente la materia di attuazione delle direttive del consiglio della C.E.E. numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975, tutte le funzioni conferite alla Regione dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, sono provvisoriamente esercitate dalla giunta regionale, con le modalità e secondo le direttive stabilite con deliberazione del consiglio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 12 marzo 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 febbraio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 7 marzo 1977.

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1977, n. 18.

Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all'infanzia e ai giovani in età evolutiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 18 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del servizio

In ciascuna delle zone socio-sanitarie di cui alla legge regionale 16 giugno 1976, n. 28, è istituito il servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all'infanzia e ai giovani in età evolutiva.

Nell'ambito delle finalità previste dall'art. 4 dello statuto, il servizio provvede a realizzare, fra l'altro, gli scopi stabiliti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 e quelli già previsti dalla legge regionale 3 agosto 1973, n. 46.

Art. 2.

Gestione del servizio

Fino alla istituzione delle unità sanitarie locali, il servizio è gestito dai comuni o dai consorzi costituiti ai sensi della legge regionale 20 agosto 1974, n. 50, nell'ambito della organizzazione e gestione unitaria e globale di tutti i servizi sanitari e sociali, e nel quadro degli interventi previsti dalla legge regionale 7 aprile 1976, n. 15.

Quando non sia costituito il consorzio, i comuni assicurano d'intesa la gestione del servizio per ciascuna zona socio-sanitaria.

Per l'attuazione del servizio, la giunta regionale, secondo i criteri stabiliti dal consiglio regionale in sede di adozione del programma di cui al successivo art. 16, promuove la gestione coordinata di tutti i servizi sanitari e sociali degli enti pubblici operanti nel territorio nonché il coordinamento e l'utilizzazione da parte dei consorzi delle strutture e del personale degli enti ospedalieri e degli enti mutualistici.

Art. 3.

Tipologia degli interventi

Il servizio gestito dal consorzio o dai comuni ai sensi del precedente articolo assicura i seguenti interventi:

1) assistenza psicologica e sociale rivolta ai singoli, alla coppia e alla famiglia, anche in ordine alla problematica minorile, e per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile;

2) somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile;

3) divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi e i farmaci adatti a ciascun caso;

4) educazione sessuale del singolo, della coppia e della comunità, anche in collaborazione con le strutture scolastiche; iniziative di educazione sociale e sanitaria tendenti, in particolare, alla divulgazione delle informazioni necessarie alla conoscenza dei problemi connessi alla procreazione responsabile, all'individuazione di eventuali problemi di natura genetica, allo igiene della gravidanza e alla protezione dell'infanzia;

5) tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento con riguardo alla prevenzione perinatale, alla gravidanza e alla maternità, nonché assistenza e tutela della prima infanzia, potenziando le apposite strutture esistenti o promuovendone, ove necessario, la formazione;

6) informazione sui casi in cui l'interruzione della gravidanza è consentita dalla legge e sui servizi legalmente consentiti ed idonei ad intervenire; assistenza medica, psicologica e sociale nei casi predetti.

Il servizio assicura inoltre interventi di natura preventiva e di assistenza sociale e sanitaria in favore dei minori, con particolare riferimento all'assistenza, consulenza e collaborazione per l'adozione e l'affidamento, nel quadro degli interventi disposti dalla legge regionale 7 aprile 1976, n. 15; alla medicina preventiva dell'età scolare; alla riabilitazione e inserimento sociale dei soggetti in età evolutiva con minorazioni di carattere fisico, psichico e sensoriale.

Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, il consorzio o i comuni predispongono un apposito piano annuale elaborato secondo gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dall'art. 16.

Art. 4.

Modalità degli interventi

Il consorzio o i comuni assicurano l'erogazione delle prestazioni di cui al precedente articolo secondo le seguenti modalità:

a) le indicazioni e le informazioni sui mezzi atti a prevenire ovvero a promuovere la gravidanza, nonché la somministrazione degli stessi, sono effettuate, nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica della persona, ai fini della preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e della soluzione dei problemi relativi alla sfera sessuale dell'individuo e della coppia;

b) gli interventi tendono a fornire al singolo, alla coppia e alla famiglia un insieme di prestazioni che, nel rispetto dei diritti e della libertà della persona, ne facilitino la partecipazione alla vita sociale;

c) gli interventi si propongono di assicurare il diritto del minore a crescere in idoneo nucleo familiare, evitandone l'istituzionalizzazione, con la formazione di servizi integrativi e sostitutivi della famiglia quando la stessa risulti gravemente carente o non esista, anche con riguardo alla attuazione di provvedimenti in materia di adozione e affidamento;

d) gli interventi relativi al periodo preconcezionale, al periodo della gravidanza, al parto e alla fase neonatale sono particolarmente rivolti a prevenire le cause della mortalità infantile e le minorazioni di carattere psico-fisico;

e) gli interventi di riabilitazione e di inserimento sociale dei soggetti in età evolutiva con minorazioni psichiche, fisiche o sensoriali sono assicurati con l'utilizzazione di servizi aperti, di tipo ambulatoriale o ad esternato, o di servizi di assistenza domiciliare, coordinati con gli altri servizi presenti nella zona;

f) l'attività di medicina preventiva per l'età scolare, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n 264, è svolta in modo da assicurare la protezione e il controllo dello stato di salute fisica e psichica dei soggetti interessati, realizzando la necessaria continuità fra interventi preventivi, curativi e riabilitativi. L'attività è in particolare finalizzata alla individuazione dei rischi presenti nell'ambiente di vita e scolastico;

g) le iniziative di cui al punto 4 del precedente articolo sono attuate promuovendo la collaborazione degli operatori sanitari e sociali della zona;

h) tutti gli interventi di cui alla presente legge sono svolti dagli operatori sanitari e sociali del servizio anche in collaborazione con il medico curante dell'utente.

Per l'acquisizione delle informazioni sanitarie e sociali necessarie per l'organizzazione e l'articolazione degli interventi, la giunta regionale individua opportuni collegamenti con le iniziative previste dalla legge regionale 28 maggio 1975, n. 60.

Art. 5.

Partecipazione

Il consorzio o i comuni, nel quadro delle attività degli organismi di partecipazione popolare previsti dall'art. 2, lettera *c*), della legge regionale 20 agosto 1974, n. 50, promuovono forme specifiche di partecipazione dei movimenti e delle associazioni femminili, delle organizzazioni sociali, degli organi collegiali di governo della scuola, dell'insieme dei cittadini presenti nei comuni facenti parte del consorzio, alla elaborazione e alla attuazione del piano di cui all'art. 3, nonché alla gestione sociale del servizio previsto dalla presente legge.

Art. 6.

Associazione del volontariato

Il consorzio o i comuni possono utilizzare, nell'ambito del servizio previsto dalla presente legge, l'attività delle associazioni del volontariato, sulla base di specifiche convenzioni.

Art. 7.

Organizzazione del servizio

Le prestazioni di cui all'art. 3 sono erogate dal consorzio o dai comuni garantendo, in particolare la presenza di ciascuna zona socio-sanitaria degli operatori necessari per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) assistenza sociale;
b) assistenza psicologica;
c) medicina generica, compresa la pediatria;
d) medicina specialistica, con particolare riferimento alla ostetricia e ginecologia.

Allo scopo di assicurare alla popolazione una assistenza continua e facilmente accessibile, il piano di intervento di cui all'ultimo comma dell'art. 3 può prevedere un'articolazione del servizio in ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 1973, n. 64.

L'articolazione del servizio, prevista ai sensi del precedente comma, dovrà garantire la presenza di una struttura di base che sia in grado di fornire prestazioni di carattere generale, nonché di tipo ostetrico e ginecologico.

Le attività di cui ai precedenti commi sono esercitate dagli operatori del servizio secondo il metodo del lavoro di gruppo per realizzare una piena interdisciplinarietà degli interventi, anche ai fini della consulenza familiare.

Le prestazioni specialistiche che non possono essere assicurate dagli operatori del servizio, sono garantite utilizzando strutture ospedaliere ed extraospedaliere esistenti nella zona socio-sanitaria o, in mancanza, nelle zone limitrofe.

Al fine di assicurare al servizio ulteriori prestazioni specialistiche, con particolare riferimento a quelle relative alla genetica medica, il programma di cui all'art. 16 indica tali prestazioni e le strutture ospedaliere ed extraospedaliere alle quali possono essere richieste.

Art. 8.
Integrazione ed utilizzazione di altre strutture e servizi

Il personale e le strutture dei consultori e dei servizi assistenziali dell'O.N.M.I. trasferiti agli enti locali con la legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono integrati nel servizio disciplinato dalla presente legge.

Il medico e l'ostetrica condotti operano, nelle strutture di base di cui al precedente articolo, secondo le modalità stabilite dal consorzio o dai comuni e in conformità agli indirizzi fissati dalla Regione.

Qualora sia ritenuto opportuno, possono essere utilizzati, a mezzo di apposita convenzione, sanitari e altri liberi professionisti, purché ciò sia compatibile con l'obiettivo della piena utilizzazione del personale delle strutture pubbliche.

Art. 9.
Collaborazione con i centri di ricerca e gli istituti scientifici

Per lo sviluppo dei livelli di conoscenza scientifica nelle discipline attinenti la materia regolata dalla presente legge, la giunta regionale promuove opportune iniziative per la collaborazione con le università degli studi della Toscana, gli istituti scientifici e i centri di ricerca.

Art. 10.
Rapporti con le strutture giudiziarie

Nell'ambito del servizio previsto dalla presente legge, devono essere promossi opportuni rapporti con l'ufficio del Giudice tutelare, con il Tribunale per i minorenni e con le strutture giudiziarie operanti nel settore del diritto di famiglia.

Art. 11.
Erogazione delle prestazioni

Le prestazioni erogate nell'ambito del servizio gestito dal consorzio o dai comuni sono gratuite per i cittadini italiani e per gli stranieri residenti, dimoranti o comunque soggiornanti anche temporaneamente in un comune della regione Toscana.

Non può essere posto alcun onere a carico del consorzio o dei comuni per le prestazioni indicate nel programma di cui all'art 16 ed erogate, su richiesta degli operatori del servizio, da parte di enti ospedalieri, laboratori di analisi, centri di ricerca e di ogni altra struttura pubblica

L'onere delle prestazioni previste dal precedente comma è a carico, per quanto di competenza, dell'ente al quale spetta assicurare l'assistenza sanitaria.

Per le persone in stato di bisogno indicate all'art. 3, lettera *c*), della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di enti pubblici, l'onere delle prestazioni di cui al secondo comma è a carico della Regione che le eroga tramite gli enti ospedalieri e gli altri presidi convenzionati.

La giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, stabilisce le modalità per il rilascio da parte degli operatori del servizio delle impegnative per le prestazioni di cui al secondo comma del presente articolo, nonché per la regolamentazione dei rapporti finanziari tra la Regione e gli enti di assistenza sanitaria stipulando, ove occorra, le opportune convenzioni.

L'onere della prescrizione dei prodotti farmaceutici, compresi gli anticoncezionali e i farmaci per il trattamento delle forme di sterilità, nonché dei presidi, è a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria, anche se i prodotti prescritti non sono compresi nel vigente prontuario terapeutico, ma siano necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3.

Per le persone in stato di bisogno indicate all'art. 3, lettera *c*), della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, che non fruiscono di assistenza sanitaria da parte di enti pubblici, l'onere dei prodotti di cui al precedente comma prescritti dagli addetti al servizio è a carico della Regione, secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale.

La prescrizione dei presidi e dei prodotti farmaceutici, nonché la richiesta di visite specialistiche, di esami di laboratorio e radiologici e di ogni altra ricerca strumentale può essere effettuata direttamente dai medici operanti nel servizio.

Art. 12.
Requisiti, modalità di funzionamento e finanziamento dei servizi consultoriali non gestiti da comuni o loro consorzi

Istituzioni o enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza fini di lucro, possono istituire consultori familiari per le attività di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405. L'istituzione di tali consultori è autorizzata dalla giunta regionale che ne accerta i requisiti avvalendosi del consorzio o del comune territorialmente competente.

Ai fini della concessione dell'autorizzazione la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce annualmente criteri obiettivi circa la dotazione di strumenti tecnici, ambienti di lavoro e organizzazione funzionale e amministrativa, con rigorosa esclusione di ogni criterio selettivo riferito alle convinzioni politiche, religiose o sociali. I consultori devono essere dotati di una équipe stabile che presti la propria attività secondo il metodo del lavoro di gruppo, composta almeno di un medico generico, un ginecologo, un operatore sociale ed uno psicologo.

Il consiglio regionale, in sede di approvazione del programma previsto dall'art. 16, dispone l'erogazione di contributi in favore di istituzioni ed enti autorizzati alla gestione dei consultori di cui al primo comma, utilizzando una quota non superiore al 10% di quanto assegnato dallo Stato alla Regione ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, e ripartendola in modo da rispettare le esigenze di funzionalità di una adeguata dislocazione territoriale e del pluralismo delle iniziative. A tal fine entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'erogazione, le istituzioni e gli enti interessati possono inoltrare domanda al consorzio o al comune competente unitamente ad un programma annuale e ad una relazione attestante il tipo di strutture e il personale disponibile. Le domande sono trasmesse dal consorzio o dai comuni alla giunta regionale, con un motivato parere.

Il contributo regionale è erogato avvalendosi del consorzio o del comune competente.

I consultori familiari istituiti ai sensi del primo comma del presente articolo sono sottoposti alla vigilanza del consorzio o del comune competente, anche in relazione alla utilizzazione del contributo regionale.

La giunta regionale, sulla base delle indicazioni del consorzio o del comune competente, delibera la revoca dell'autorizzazione in caso di gravi insufficienze di funzionamento.

Le prestazioni erogate dai consultori familiari che ricevono il contributo dalla Regione sono gratuite.

Le istituzioni e gli enti autorizzati ai sensi del primo comma del presente articolo, possono avvalersi, mediante convenzione, degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti mutualistici di assistenza sanitaria esistenti nella Regione, per gli esami di laboratorio e radiologici e per ogni altra ricerca strumentale, sulla base di una convenzione tipo approvata con deliberazione dalla giunta regionale.

La prescrizione dei presidi e dei prodotti farmaceutici, indicati in apposito elenco approvato dalla giunta regionale, può essere effettuata dai medici addetti e operanti nei consultori di cui al primo comma del presente articolo, con onere a carico dell'ente cui compete l'assistenza sanitaria.

Per le persone in stato di bisogno indicate all'art. 3, lettera *c*), della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di enti pubblici, l'onere delle prescrizioni di cui al comma precedente, è a carico della Regione che le eroga attraverso farmacie allo scopo convenzionale.

La competente commissione consiliare è informata dalla giunta regionale dei provvedimenti di cui al primo, sesto, ottavo e nono comma del presente articolo.

Art. 13.
Titoli richiesti per gli operatori del servizio

Il personale di assistenza medica e psicologica addetto al servizio previsto dalla presente legge, deve essere in possesso degli specifici titoli di studio di cui all'art. 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nonché dell'abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.

Gli altri operatori sociali debbono essere in possesso dei titoli di studio in pedagogia o assistenza sociale, come previsto dall'art. 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405.

Possono far parte del servizio di cui alla presente legge altri operatori esperti in discipline ritenute utili per l'attuazione del servizio configurato dal precedente art. 7.

Art. 14.

Segreto professionale

Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nei servizi pubblici e privati previsti dalla presente legge, sono tenuti al rispetto del segreto professionale.

Art. 15.

Formazione ed aggiornamento del personale

La Regione istituisce corsi per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale operante nel servizio istituito con la presente legge, per le attività di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), dell'art. 7.

I corsi devono assicurare, in particolare, l'acquisizione delle necessarie conoscenze interdisciplinari e delle metodologie proprie del lavoro di gruppo. La frequenza ai corsi di aggiornamento è obbligatoria per il personale operante nel servizio.

La Regione potrà inoltre istituire corsi di perfezionamento in relazione a future esigenze del servizio.

Nel programma annuale previsto dall'art. 16 sono stabiliti il numero dei corsi, la dislocazione, il finanziamento, le modalità di partecipazione del personale interessato, la durata, i programmi, gli enti locali di cui la Regione può avvalersi ed ogni altro elemento utile per l'organizzazione dei corsi.

In relazione alle esigenze del servizio sono programmate iniziative di aggiornamento per attività di tipo specialistico che possono essere destinate a tutti gli operatori sanitari e sociali che comunque operano in diretto rapporto con le strutture previste dalla presente legge.

La Regione, per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, promuove la collaborazione con le università e con gli altri enti di formazione e qualificazione del personale.

Art. 16.

Programma annuale di intervento

Entro il 31 gennaio di ogni anno il consiglio regionale, su proposta della giunta, adotta il programma annuale di intervento.

Il programma di intervento, che viene predisposto tenendo conto delle relazioni di cui all'art. 19, primo comma, e delle richieste di contributo presentate dai consorzi o dai comuni ai sensi del successivo art. 18, determina i seguenti elementi:

1) stabilisce gli indirizzi in relazione alla organizzazione del servizio, con particolare riguardo alla sua funzionalità ed economicità, e fissa gli obiettivi da raggiungere annualmente in riferimento alle specifiche condizioni sociali e sanitarie delle zone di cui alla legge regionale 16 giugno 1976, n. 28;

2) provvede alla ripartizione in favore dei consorzi o dei comuni, dei finanziamenti secondi le modalità stabilite dai successivi articoli 17 18;

3) provvede alla ripartizione dei contributi da erogare in favore dei consultori familiari di cui all'art. 12, secondo le modalità previste dallo stesso articolo;

4) stabilisce le modalità di accesso, il numero, la dislocazione territoriale, il finanziamento, nonché le altre indicazioni per lo svolgimento dei corsi previsti dal precedente articolo;

5) fissa le prestazioni di natura specialistica che possono essere richieste alle strutture ospedaliere ed extraospedaliere, ai sensi dell'art. 11, dagli operatori del servizio.

Art. 17.

Finanziamenti ripartiti secondo criteri oggettivi Finanziamento dei corsi di formazione ed aggiornamento

Il programma di cui all'art. 16 comprende un piano che provvede all'assegnazione in favore dei consorzi o dei comuni di una quota non inferiore al 70 % della somma appositamente stanziata nel capitolo del bilancio regionale n. 18210, istituito con il successivo art. 24. Tale quota dovrà essere destinata dai consorzi o dai comuni all'attuazione degli interventi di cui al primo comma dell'art. 3.

L'assegnazione viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) 50 % in base alla popolazione residente in ciascuna zona socio-sanitaria;

b) 50 % in proporzione al tasso medio di natalità e mortalità infantile quali risultano dai dati in possesso della Regione e relativi al triennio precedente l'anno dell'assegnazione.

Nel caso in cui il consorzio non sia stato costituito, il calcolo della quota da assegnare viene effettuato sulla base degli indici relativi all'intera zona socio-sanitaria. La somma spettante a ciascun comune viene successivamente stabilita in rapporto alla popolazione residente.

La quota che residua dalla somma indicata al primo comma del presente articolo, viene utilizzata per il finanziamento delle iniziative nel settore della formazione e dell'aggiornamento del personale, per la concessione di contributi straordinari ai consorzi che presentino particolari necessità in relazione all'istituzione e gestione del servizio, per il finanziamento in favore delle istituzioni e degli enti di cui all'art. 12, nonché per gli oneri derivanti dall'art 11.

Art. 18.

Finanziamento delle attività di medicina preventiva dell'età scolare e delle attività relative ai soggetti in età evolutiva affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

Il programma di cui all'art. 16 comprende piani di intervento finanziario in favore dei consorzi o dei comuni per:

1) l'attività di medicina preventiva dell'età scolare prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, compreso l'intervento per la profilassi della carie dentaria;

2) la riabilitazione e l'inserimento sociale dei soggetti in età evolutiva affetti da minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali.

Per i piani di cui al precedente comma sono utilizzati i fondi appositamente stanziati nel capitolo del bilancio regionale n. 18210, istituito con il successivo art. 24.

Entro il 30 novembre dell'anno precedente quello cui si riferisce l'erogazione, i consorzi o i comuni inviano alla giunta regionale la domanda di contributo per le attività previste dal primo comma, allegando una relazione dalla quale risulti:

a) la situazione esistente nel territorio di competenza relativamente allo stato dei servizi necessari per lo svolgimento delle attività di cui al primo comma;

b) le eventuali iniziative in atto nel territorio da parte di enti pubblici o privati;

c) lo specifico programma di attività che il consorzio o i comuni intendono realizzare, con l'indicazione dei relativi mezzi finanziari e della forma degli interventi che si intendono svolgere.

I piani di intervento vengono predisposti sulla base delle richieste avanzate dai consorzi o dai comuni, tenendo conto della necessità di realizzare un progressivo equilibrio di prestazioni nel territorio regionale.

Per lo svolgimento delle attività di cui al punto 2) del primo comma, il consorzio o i comuni possono avvalersi, stipulando anche apposite convenzioni, delle strutture e dei presidi sanitari pubblici ritenuti utili ed idonei per il raggiungimento degli obiettivi posti dal programma di attività formulato da tali enti. Possono altresì essere stipulate convenzioni con le istituzioni private in merito alle quali sia stato espresso giudizio di idoneità da parte della giunta regionale.

I contributi per l'attività di medicina preventiva per l'età scolare, possono essere erogati ai consorzi o ai comuni, indipendentemente dal limite di popolazione previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264.

Gli interventi di cui alle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 12 e 17 agosto 1973, n. 48, sono attuati in maniera da assicurare un organico collegamento con gli interventi previsti dal servizio istituito dalla presente legge.

Art. 19.

Relazione annuale del consorzio o dei comuni sullo stato di attuazione del servizio

Entro il 30 novembre di ogni anno, i consorzi o i comuni inviano alla giunta regionale una relazione, approvata dall'assemblea consortile o dal consiglio comunale, sullo stato di attuazione del servizio e sull'impiego delle somme, ivi comprese quelle relative ai consultori di cui all'art 12, assegnate dalla Regione per l'anno in corso. I consorzi o i comuni promuovono sulla relazione medesima il parere degli organismi democratici di partecipazione di cui all'art. 5.

La giunta regionale trasmette annualmente, in allegato al programma d'intervento di cui all'art. 16, una relazione sullo stato di attuazione del servizio.

Art. 20.

Delega di funzioni regionali

Le funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'art. 4, punto 4), e all'art. 5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, già trasferite alla Regione con la legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono delegate ai comuni che le esercitano secondo gli indirizzi, le direttive e le modalità previste dalla legge regionale 7 aprile 1976, n. 15.

Gli oneri aggiuntivi di funzionamento di cui all'art. 12 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, relativamente alle funzioni indicate al comma precedente, sono determinati per l'anno 1976 in L. 40.000.000. Tale somma è ripartita ai sensi dello art. 26 della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15.

Art. 21.

Finanziamento degli asili nido già gestiti dall'O.N.M.I. e delle funzioni attribuite alle province

L'assegnazione ai comuni dei fondi per la gestione degli asili nido della disciolta O.N.M.I., verrà effettuata con il piano di cui all'art. 18 della legge regionale 24 marzo 1973, n. 16, che dovrà prevedere l'utilizzazione unificata di tutti i fondi statali e regionali destinati allo scopo. L'ammontare del contributo per la gestione degli asili nido comunali è fissata annualmente dal consiglio regionale.

L'assegnazione alle province dei fondi per l'espletamento delle funzioni residue ad esse assegnate ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sarà effettuata, fino alla costituzione dei consorzi socio-sanitari, sulla base delle relative spese mediamente sostenute dall'O.N.M.I. negli anni 1973, 1974 e 1975.

Art. 22.

Norma transitoria

Relativamente all'esercizio finanziario 1976 il programma di intervento di cui all'art. 16, è approvato dal consiglio regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I termini per la presentazione delle domande di finanziamento delle attività di cui all'art. 18, nonché dei servizi consultoriali di cui all'art. 12, sono stabiliti, relativamente all'anno 1976, nel trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Abrogazione di norme precedenti

E' abrogata la legge regionale 3 agosto 1973, n. 46.

Art. 24.

Finanziamento della spesa

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ammontanti per l'anno 1976 a L. 6.630.000.000, fanno carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1976 che si istituiscono con la seguente variazione di bilancio.

In diminuzione:

Titolo I - Spese correnti

Sezione III - Azione ed interventi in campo sociale

Rubrica II - Profilassi, prevenzione ed assistenza sanitaria

Cap. 09050. — Spese e contributi per la profilassi delle malattie infettive e sociali comprese quelle inerenti l'acquisto e la fornitura di vaccini, medicinali specifici, materiale profilattico, nonché quelle relative alla esecuzione di esami sierologici, vaccinazioni ed altri accertamenti:

art. 10: contributi per l'esecuzione della profilassi e della carie dentaria e delle altre profilassi . L. 130.000.000

Cap. 09200. — Contributi agli enti locali per il funzionamento dei servizi di medicina scolastica . . . . » 200.000.000

Rubrica IV - Assistenza sociale

Cap. 10100. — Fondo per la gestione degli asili infantili . . L. 1.700.000.000

Sezione V - Oneri non ripartibili

Rubrica VII - Fondo globale (spese correnti)

Cap. 17400. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione:

lettera *D*): interventi a favore di comuni, loro consorzi e comunità montane per l'istituzione del servizio di assistenza alle famiglie, alla maternità e all'infanzia . . . . . L. 3.600.000.000

Titolo II - Spese in conto capitale

Sezione III - Azione e interventi in campo sociale

Cap. 18200. — Interventi a favore di comuni, loro consorzi e comunità montane per la riabilitazione dei soggetti in età evolutiva . . . L. 1.000.000.000

Totale in diminuzione . . . L. 6.630.000.000

Di nuova istituzione:

Titolo I - Spese correnti

Sezione III - Azione ed interventi in campo sociale

Rubrica IV - Assistenza sociale

Cap. 10110. — Fondo per la gestione degli asili nido e per l'espletamento da parte delle province delle funzioni residue ad esse assegnate ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 . . . L. 2.000.000.000

Titolo II - Spese in conto capitale

Sezione III - Azione ed interventi in campo sociale

Cap. 18210. — Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all'infanzia e all'età evolutiva:

art. 10: interventi previsti dal piano di cui all'art. 17 della legge regionale . . . . L. 3.510.000.000

art. 20: interventi finanziari della Regione a favore dei comuni o loro consorzi per « Attività di medicina preventiva dell'età scolare prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1971, n. 274, compreso l'intervento per la profilassi della carie dentaria » » 330.000.000

art. 30: interventi finanziari della Regione a favore dei comuni o loro consorzi per la riabilitazione e l'inserimento sociale dei soggetti in età evolutiva affetti da handicaps, fisici e sensoriali . . . . » 750.000.000

art. 40: oneri aggiuntivi di funzionamento per la delega ai comuni o loro consorzi delle funzioni di cui all'art. 4, punto 4) e all'articolo 5 del regio decreto 25 dicembre 1934, n. 2316, già trasferite alla Regione con legge 23 dicembre 1975, n. 698 . . . . » 40.000.000

Totale in aumento . . . L. 6.630.000.000

Le somme stanziate e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

La spesa relativa agli anni successivi farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 marzo 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 febbraio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 7 marzo 1977.

(5141)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771500)